

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1962

(69^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai corsi a cattedre » (1732) (D'iniziativa del senatore Baldini) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1241, 1242, 1243, 1245, 1246, 1248, 1249, 1250, 1251
BALDINI	1242, 1248
BELLISARIO	1243, 1246
BERTOLA	1241, 1250
CALEFFI, <i>relatore</i> . . .	1246, 1247, 1249, 1250
DI ROCCO	1248, 1249, 1250, 1251
DONATI	1244, 1245, 1246, 1248, 1250
GRANATA	1244, 1249
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . .	1247, 1248, 1249, 1250, 1251
MACAGGI	1242
MONETTI	1242, 1243, 1247, 1248, 1250
VALENZI	1241, 1245
VENDITTI	1246, 1248, 1251

« Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante » (1885) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> Pag.	1220, 1223, 1224, 1225, 1227, 1228, 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241,
BALDINI	1224
BELLISARIO	1227, 1228
BERTOLA	1227, 1229
CALEFFI	1220, 1223, 1225, 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240
CARISTIA	1224
DI ROCCO	1227, 1228, 1230, 1234
DONATI	1220, 1223, 1225, 1228, 1229, 1230, 1231, 1240
DONINI	1223, 1227, 1228, 1230
GRANATA	1231
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . .	1221, 1223, 1224, 1225, 1229, 1230, 1231, 1232, 1238, 1241
MONETTI	1231
TIRABASSI	1232
VALENZI	1223, 1224, 1225, 1238

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bellisario Bertola, Bruno, Caleffi, Caristia, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Macaggi, Moneti, Pennisi Di Floristella, Russo, Tirabassi, Valenzi, Venditti, Zaccari e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

M O N E T I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante » (1885) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante » già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella passata seduta ho svolto brevemente la relazione sul disegno di legge in esame, ho sollevato delle perplessità su qualche particolare e mi sono, nello stesso tempo, reso interprete delle vive premure che ci vengono insistentemente rinnovate da parte delle categorie interessate per la sollecita approvazione del disegno di legge stesso nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Già nella passata seduta il Governo manifestò l'intenzione di ritoccare il progetto di legge in qualche punto e solo questa mattina ho preso visione di una serie di emendamenti proposti dai senatori Caleffi, Macaggi e Bruno. Naturalmente, non ho potuto esaminarli e, meno ancora, ha potuto farlo il Governo; è logico, pertanto, che, investendo essi una materia piuttosto impegnativa — perchè non riguardano solo l'ordinamento

degli istituti ma numerosi problemi di inquadramento del personale — occorrerà un po' di tempo perchè il Governo possa esprimere in proposito un fondato parere.

Credo, dunque, opportuno che il senatore Caleffi ci illustri subito i suoi emendamenti; vedremo così insieme quale sarà il metodo migliore per procedere nella discussione.

C A L E F F I . Nella passata seduta il rappresentante del Governo ha preannunciato alcuni emendamenti di dettaglio; in apertura di seduta io avevo chiesto il rinvio della discussione di questo disegno di legge, proprio perchè con molta probabilità sarebbero venuti da parte nostra degli emendamenti dietro suggerimento dei rappresentanti delle categorie interessate i quali avevano chiesto di conferire con noi. Non è vero infatti, che i rappresentanti delle categorie siano d'accordo tra loro e che, concordemente, abbiano fatto premura per l'approvazione del disegno di legge nel testo integrale trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E , relatore. Se mi consente, senatore Caleffi, debbo precisare che alla Presidenza non sono pervenuti parere difformi; io sono stato pressato da parte di tutti, indistintamente, per una sollecita approvazione del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

C A L E F F I . Non intendevo smentirla, signor Presidente, volevo dire che questi emendamenti sono il frutto di una discussione avuta ieri con i rappresentanti delle due categorie, i docenti e gli amministrativi.

Ora, se si devono portare emendamenti al disegno di legge secondo le proposte del Governo, non vedo la ragione per cui non si debbano prendere in considerazione anche i nostri.

D O N A T I . Ho dato uno sguardo a questi emendamenti e mi pare che essi non portino variazioni di grande rilievo; si tratta per lo più di piccole modificazioni che, però, avrebbero un effetto deleterio per l'approvazione del disegno di legge. Anche a me

sono pervenute sollecitazioni da tutto il personale di una scuola nel senso di approvare il più rapidamente possibile il testo pervenutoci dalla Camera; quindi, mi pare sarebbe augurabile che il disegno di legge potesse passare senza modificazioni, tuttavia, a prescindere da quella che potrà essere la decisione della Commissione in proposito, vorrei fare delle osservazioni su qualche emendamento che è stato presentato dai senatori Caleffi ed altri.

Si dice, per esempio, di sostituire il terzo comma dell'articolo 2 con il seguente: « Il segretario economo dell'istituto o scuola d'arte esercita funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione » Ora, a me pare che proprio al direttore dell'istituto debba competere la funzione di segretario, almeno così avviene in tutti i Consigli di amministrazione. La presenza del direttore nel Consiglio di amministrazione ha due ragioni: la sua capacità didattica e la sua qualifica di segretario.

Per quanto, poi, riguarda l'articolo 4 si propone di sostituire nel primo comma le parole « dal Provveditore agli studi » con le altre « dall'Ispettorato dell'istruzione artistica ». L'emendamento, mi sembra, favorirebbe l'abuso della burocrazia centrale che tende ad assicurarsi tutti questi incarichi, per cui ritengo si debba mantenere il criterio decentrato stabilito dalla Camera.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Onorevoli senatori, nel mio breve intervento della seduta passata preannunciai gli emendamenti che, a giudizio del Governo, si dovrebbero apportare al disegno di legge in esame; questi emendamenti sono tre e non investono la parte, diciamo, più delicata e sostanziale del disegno di legge stesso, cioè l'inquadramento del personale e il suo trattamento di carriera ed economico.

La prima questione sulla quale il Governo richiama l'attenzione della Commissione è quella del segretario. Ha ragione il senatore Donati quando dice che in tutti i Consigli di amministrazione, là dove interviene il direttore, è sempre il direttore stesso che esercita le funzioni di segretario. Questo, infatti,

era stato proposto dal Governo nel testo originario, senonchè alla Camera si sentì il bisogno di introdurre un altro elemento tra i componenti del Consiglio di amministrazione, e precisamente un insegnante della scuola. Il Governo ha accettato questa innovazione, ma evidentemente non si pose mente al fatto che la presenza di un insegnante nel Consiglio di amministrazione avrebbe reso incompatibile la posizione del direttore quale segretario. Infatti, come loro sanno, il segretario ha una funzione esecutiva e, quando c'è una riunione, di solito lo si sceglie tra i più giovani; non è possibile che possa fare da segretario il direttore là dove un insegnante siede nel Consiglio di amministrazione senza sottoporsi a questa sia pure modesta fatica. Per ovviare a tale inconveniente le soluzioni potrebbero essere, pertanto, due: affidare le funzioni di segretario all'insegnante, oppure, secondo l'emendamento dei senatori Caleffi, Macaggi e Bruno, affidarle al segretario economo dell'istituto o scuola d'arte. Non avrei difficoltà ad accettare questo criterio, purchè sia chiaro che il segretario economo, il quale esercita le funzioni di segretario, faccia parte del Consiglio di amministrazione solo per assolvere questo compito, senza, quindi, avere diritto al voto.

L'altro rilievo che forma oggetto di un secondo emendamento concerne la questione indicata dal senatore Donati a proposito dei due revisori dei conti. La modifica è stata apportata dalla Camera su proposta della I Commissione e per un orientamento di decentramento amministrativo che il Governo non può non condividere.

Come gli onorevoli senatori sanno, il Consiglio di amministrazione comprende due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, la nomina del Consiglio stesso è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione il quale designa, tra i consiglieri, il presidente e — bisogna aggiungere — anche il vice presidente. Ora, vi pare possibile, onorevoli colleghi, che per rivedere gli atti di un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro, ci debbano essere dei revisori nominati, l'uno dal Provveditore agli studi e l'altro dal Direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro che,

fra l'altro, non ha competenza di questo genere? Mi pare che proprio una ragione di armonia legislativa non consenta questo; quindi, non mi pare possibile che la nomina dei revisori sia fatta in sede locale.

L'osservazione del senatore Donati è giusta nel senso che non è opportuno che i revisori partano da Roma o da altri centri; su questo siamo perfettamente d'accordo e, del resto, voi sapete che in proposito si è già posto un limite, in quanto recenti disposizioni del Presidente del Consiglio hanno stabilito che i funzionari dell'Amministrazione centrale non possono avere più di due incarichi, il Governo riterrebbe opportuno in sostanza che la nomina dei revisori dei conti fosse fatta dal Ministro della pubblica istruzione da una parte e dal Ministro del tesoro dall'altra, tra funzionari locali, nel senso, cioè, che il Ministro della pubblica istruzione nomini revisore un funzionario della ragioneria del provveditorato e, a sua volta, il Ministro del tesoro nomini revisore un funzionario della ragioneria provinciale. In questo modo, mi pare che vengano perfettamente soddisfatte, sia l'esigenza affacciata dal senatore Donati, sia quell'esigenza di armonia legislativa da me prospettata.

Il terzo emendamento, infine, concerne le apposite convenzioni che i Consigli di amministrazione devono stipulare con gli istituti di credito per il servizio di cassa. Il disegno di legge, nel testo originario, prevede che queste convenzioni fossero sottoposte all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministero del tesoro, ma la I Commissione della Camera eliminò questa procedura, avendo sempre di mira quel fine di decentramento amministrativo di cui abbiamo parlato. Noi siamo d'accordo sulla necessità di evitare complicazioni burocratiche, ma siamo altresì d'avviso che si debbono evitare in un campo delicato, come quello dell'amministrazione, difformità troppo forti fra una situazione e l'altra: potrebbe avvenire infatti che un istituto d'arte faccia una convenzione con un istituto bancario e, per inesperienza, venga a subire delle condizioni molto più onerose di quelle che riesce ad ottenere l'istituto d'arte di un'altra provincia.

Si è pensato che si potrebbe ovviare a questo inconveniente stabilendo che le convenzioni debbano essere stipulate sulla base di una convenzione-tipo che verrà proposta dal Ministero della pubblica istruzione a tutti gli istituti d'arte, dopo di che, se i direttori degli istituti stessi riusciranno ad ottenere delle condizioni più vantaggiose, sarà meglio per loro, comunque, non potranno andare oltre un determinato limite fissato nella convenzione-tipo.

Credo di aver illustrato abbastanza chiaramente i tre emendamenti che intende proporre il Governo, il quale, come dicevo, non vuole entrare nel merito per quanto si riferisce all'inquadramento e al trattamento del personale. Abbiamo ricevuto notevoli e pressanti sollecitazioni da tutti — ho avuto telegrammi da varie organizzazioni scolastiche; è venuto da me anche il segretario di un sindacato nazionale —, perchè venga rapidamente approvato questo disegno di legge così come ci è pervenuto. Io proporrei che fosse approvato con questi piccoli emendamenti i quali non creeranno alcuna difficoltà perchè il provvedimento possa venire rapidamente approvato dalla Camera dei deputati: mi sono preso cura di sentire in merito l'onorevole Lucifredi, il quale aveva sostenuto quegli emendamenti al testo governativo, e posso assicurare che la formula che propongo è già concordata con l'altro ramo del Parlamento.

Se invece dovessimo entrare nel merito di quello che è il trattamento e l'inquadramento del personale, io dubito, onorevoli colleghi, che le cose possano andare così lisce e che riusciamo a far passare questo disegno di legge prima delle vacanze pasquali. Debo dichiarare che proprio per facilitare l'iter del disegno di legge mi astengo dal rilevare alcune anomalie, che mi sono state segnalate dagli uffici, le quali mettono il personale interessato in una condizione di privilegio, sia pure lieve, rispetto ad altre categorie similari. Una cosa di questo genere avviene nell'ultimo comma dell'articolo 11; comunque, ripeto, pure avendo ricevuto segnalazioni in proposito, mi astengo dall'entrare nel merito, perchè in tal caso l'approvazione sarebbe ritardata di molto.

In merito agli emendamenti presentati dai senatori Calèffi, Macaggi e Bruno, io vorrei pregare i presentatori e la Commissione di riflettere prima di prenderli in considerazione perchè il loro esame comporterebbe un grande ritardo. Qualora si volesse accoglierli la Presidenza dovrebbe fra l'altro consentirmi di poterli esaminare con l'ufficio competente, perchè non è possibile che io esprima senza un attento studio il parere del Governo su argomenti che portano inevitabilmente riflessi di ordine comparativo col trattamento di altre categorie similari le quali, naturalmente, per effetto di queste disarmonie avrebbero ragione di lamentarsi e di agitarsi allo scopo di allinearsi sulle posizioni più avanzate.

D O N I N I . A me pare che il problema ora si presenti abbastanza chiaro; si tratta di decidere se dobbiamo accogliere il disegno di legge così com'è, senza alcun emendamento — e in questo senso abbiamo effettivamente avuto diverse sollecitazioni — oppure con qualche ritocco. Se entriamo, però, nell'ordine di idee di accettare i tre emendamenti del Governo, che anch'io ritengo giustificati, non vedo perchè non dovremmo cercare di migliorare il progetto di legge in altri punti, esaminando anche la questione delle tabelle: gli emendamenti presentati dai senatori Caleffi, Macaggi e Bruno tendono a porre le categorie interessate sullo stesso piano di altre categorie, non a dare privilegi, ma a rimediare ad alcune disparità. Per esempio, qui si parla di esame colloquio; ora, in tutti gli altri settori della scuola, non è richiesto l'esame colloquio quando si possiede il titolo di studio necessario per coprire un determinato posto!

P R E S I D E N T E , *relatore*. Bisogna tenere presente che qui si tratta di scuole, che hanno una loro autonomia.

D O N I N I . Non vedo la ragione per cui, se entriamo nell'ordine di idee di discutere, sia pure tre soli emendamenti del Governo che, ovviamente, comporteranno il rinvio del disegno di legge alla Camera, non dovrem-

mo esaminarne altri. Fra l'altro, i tre emendamenti proposti dal Governo sono già abbastanza impegnativi per la Camera, perchè si contrappongono ad alcune decisioni prese dalla Camera stessa.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ci siamo già accordati!

D O N I N I . Riassumendo, secondo l'opinione del nostro gruppo, o la Commissione si orienta per una discussione approfondita di tutti gli emendamenti proposti, sia quelli del Governo che quelli presentati dai senatori Caleffi, Macaggi e Bruno e, in questo caso, occorrerebbe rinviare la discussione ad una prossima seduta; oppure si approva il testo così com'è, ma su questo mi pare che la Commissione non sia d'accordo.

D O N A T I . Propongo di approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto; altrimenti, salteranno fuori molte questioni.

C A L E F F I . Ci sembra che il Governo non intenda desistere dal suo proposito di presentare quegli emendamenti; quindi, non vediamo perchè dovremmo rinunciare ai nostri. Gli emendamenti che proponiamo toccano questioni sostanziali per alcune categorie.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Potremmo questa mattina intrattenerci sul titolo 1º « Ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e scuole d'arte » che non ha riferimento alle tabelle. Esamineremo articolo per articolo; se ci sono emendamenti, saranno proposti e vedremo poi cosa succederà.

V A L E N Z I . Se il Governo ha chiesto di poter riflettere sugli emendamenti presentati dal senatore Caleffi mi pare che la discussione sia prematura.

C A L E F F I . Si tratta di decidere se intendiamo accogliere la richiesta di approvare il testo come ci è pervenuto, oppure accedere al criterio di apportare emenda-

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

69ª SEDUTA (28 marzo 1962)

menti; in questo secondo caso, dovremmo prender tempo tutti e ritornare sull'argomento nella prossima seduta.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Come relatore rinnovo la preghiera di approvare il disegno di legge così come ci è stato trasmesso.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, credo di aver illustrato con molta chiarezza gli emendamenti del Governo. Non si tratta di un partito preso perchè questi emendamenti siano approvati, ma di questioni obiettive che il Governo sottopone all'attenzione della Commissione la quale poi vedrà se tali considerazioni sono degne di attenzione.

Insisto, però, nel far rilevare che gli emendamenti da me proposti sono tali che certamente — perchè io mi sono preoccupato di sentire preventivamente in merito l'altro ramo del Parlamento — non porteranno remora all'approvazione del disegno di legge.

Circa gli altri emendamenti, che non ho avuto il tempo di valutare, io non so che dire: può darsi che siano tali da essere accolti dall'altro ramo del Parlamento, può darsi invece che siano tali da ostacolare un rapido *iter* del provvedimento.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi hanno sentito, sugli emendamenti proposti il Governo non fa una questione di principio. Non insiste perchè siano accettati, ma li sottopone all'attenzione della Commissione perchè meritano di essere esaminati.

V A L E N Z I. Già altri colleghi hanno esposto questo pensiero, ma io credo che convenga ripeterlo: o noi discutiamo su tutti gli emendamenti proposti, sia da parte del Governo che da parte parlamentare, oppure approviamo il disegno di legge così com'è.

Il rappresentante del Governo non ci ha risposto su questo punto. Capisco che egli desideri riflettere, ma in questo caso dovrem-

mo rinviare la discussione. In sostanza, il Sottosegretario sostiene che i tre emendamenti proposti dal Governo saranno senz'altro accettati dall'altro ramo del Parlamento; non è detto però che egli non possa darci la stessa assicurazione, in una prossima seduta, circa altri emendamenti.

Propongo, pertanto, che la discussione venga rinviata.

B A L D I N I. Non intendo sottolineare l'importanza del disegno di legge in esame, perchè di questo già si è detto ampiamente. Desidero soltanto rilevare che mentre gli emendamenti proposti dal Governo sono dei semplici ritocchi ad alcuni articoli, gli emendamenti proposti dai colleghi Caleffi, Macaggi e Bruno sono di portata tale da costringerci a rivedere tutto il disegno di legge, cosa che credo non potrebbe essere fatta in breve tempo.

Per quel che riguarda la lettera *d*) dell'articolo 2, l'introduzione cioè dell'insegnante in seno al Consiglio di amministrazione, io credo che la Camera abbia inteso, con questa innovazione, adeguarsi sempre più al principio dell'autogoverno. Vi è da osservare a questo proposito che anche per il provvedimento relativo all'amministrazione delle accademie di belle arti e dei licei artistici si vorrebbe proporre di fare entrare a far parte del Consiglio di amministrazione due insegnanti.

Ritornando alla questione di carattere generale, ritengo che il disegno di legge dovrebbe essere approvato così com'è; prego altresì i colleghi che vorrebbero proporre un rinvio della discussione di riflettere sulla responsabilità che si assumono nel ritardare l'approvazione del provvedimento.

C A R I S T I A. Io non ho nulla in contrario alla proposta di rinvio, che ci porterà ad una più matura riflessione. A mio avviso, però la questione importante è un'altra.

Vogliamo rispondere al desiderio degli interessati facendo sì che questo disegno di legge arrivi rapidamente in porto? Se vogliamo questo, la via da seguire non è che una: approvare il provvedimento così come

ci è stato trasmesso dalla Camera. Mi si obietterà, e giustamente: noi non possiamo rassegnarci ad accogliere tutte le tesi approvate dall'altro ramo del Parlamento, abbiamo il diritto di dire la nostra opinione e di migliorare il disegno di legge. Io osservo, però, per la modesta esperienza che ho di queste cose, che un lavoro di modifica prolungherà di molte settimane la nostra discussione per cui il disegno di legge andrà in porto, forse, tra qualche mese.

Ora, gli emendamenti che ci propone il rappresentante del Governo — e questo è degno di nota — saranno senz'altro accolti dalla Camera. Altri eventuali emendamenti, sia pure giustissimi e saggi, potrebbero non essere accolti, ritardando quindi notevolmente l'iter del provvedimento.

PRESIDENTE, *relatore*. Desidererei che il senatore Valenzi precisasse se intende proporre formalmente un rinvio della discussione.

VALENZI. Ho proposto un breve rinvio della discussione per consentire al rappresentante del Governo e ai membri della Commissione di esaminare più a fondo alcuni emendamenti ed eventualmente accordarsi su altre proposte. Propongo, pertanto, che la discussione del disegno di legge venga rinviata alla prossima seduta.

CALFFI. Il problema è questo: o si accettano tutti gli emendamenti oppure non se ne accetta nessuno.

PRESIDENTE, *relatore*. Ma non si può porre la questione in questi termini! Cominciamo a discutere sui singoli articoli. Il rappresentante del Governo non fa una questione di principio, non si è irrigidito sulle sue proposte. La Commissione ha tutto il diritto di esaminare e di deliberare.

VALENZI. Ma una cosa è discutere sapendo che non vi sono modifiche da apportare e altra cosa è discutere sapendo che c'è possibilità di modificare.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, faccio osservare che vi sono degli emendamenti che non si conoscevano fino a ieri e che quindi non possono essere accettati subito.

Il rappresentante del Governo non dovrebbe interferire in quelli che sono gli orientamenti procedurali della Commissione; consentitemi però di rilevare che non si può, mi pare, prima di cominciare ad esaminare il primo articolo, dire: o si approvano tutti gli emendamenti o si respingono tutti. Ora, esaurita la discussione generale, si passa all'esame degli articoli. Procedendo nell'esame, la Commissione vedrà se ritiene di prendere in considerazione un certo emendamento ad un certo articolo. Dal fatto di prendere in considerazione questo emendamento e di approvarlo o meno scaturisce, è chiaro, la necessità o no di un rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. In rapporto a questo la Commissione si pronuncerà in merito agli altri emendamenti. Può darsi che nessuno di essi venga accolto, e può darsi anche che alcuni vengano accolti e altri no. A me pare che la proposta del vostro Presidente, che si cominci l'esame degli articoli, sia degna di considerazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti da me illustrati, ripeto, io li ho affidati alla vostra considerazione, senza voler pesare con una presa di posizione del Governo. Valuti la Commissione se gli inconvenienti da me segnalati siano tali che metta conto, per evitarvi, ritardare di una settimana l'approvazione di questo disegno di legge, o se invece, pur sussistendo, quegli inconvenienti siano superabili e non rendano il provvedimento tanto imperfetto da autorizzare delle critiche severe.

DONATI. Siamo d'accordo perchè si passi all'esame degli articoli.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E
DIDATTICO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE
D'ARTE

Art. 1.

Gli istituti e scuole d'arte sono dotati di personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

All'istituzione degli istituti e scuole di arte si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti di disponibilità del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il decreto istitutivo approva lo Statuto, indica la misura del contributo annuo a carico dello Stato e dei contributi eventualmente corrisposti da Enti o privati, fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto o scuola, stabilisce la tabella organica dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio, nonchè il numero delle ore settimanali d'insegnamento da affidare per incarico.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede a determinare annualmente la consistenza complessiva degli organici degli istituti e delle scuole d'arte. Con lo stesso decreto è stabilito il contingente dei posti di ruolo disponibili in relazione alla presenza in servizio di altrettanto personale di ruolo transitorio o di ruolo aggiunto.

I comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla loro manutenzione. Hanno, altresì, l'obbligo di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione, della forza motrice e del riscaldamento. Tale obbligo permane anche quando i locali non sono di proprietà comunale.

(È approvato).

Art. 2.

Gli istituti e scuole d'arte sono amministrati da un Consiglio di amministrazione costituito da:

- a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
- b) un rappresentante del comune;
- c) il direttore dell'istituto o scuola;
- d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio — in numero non superiore a due — quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto o scuola.

Il direttore dell'istituto o scuola esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario-economista.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa, tra i consiglieri, il presidente.

A questo articolo è stato presentato, dal senatore Caleffi, un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il segretario economista dell'istituto o scuola esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione ».

Desidero far osservare ai colleghi, circa la norma del terzo comma, che la funzione di segretario del Consiglio, attribuita dalla norma al nostro esame al direttore, non menoma in alcun modo la sua dignità, giacchè detta funzione non può essere considerata di natura burocratica, ma di natura prettamente tecnica. Tanto è vero che la norma stessa prevede, per la funzione burocratica, l'assistenza del segretario economista.

È peraltro importante osservare che anche negli istituti industriali il preside, in virtù della stessa funzione tecnica, è il segretario del Consiglio di amministrazione. Nè può avere effetto di menomazione per il direttore, considerato il predetto aspetto, l'appartenenza al Consiglio di un insegnante nominato

dal collegio dei professori, che è presieduto dallo stesso direttore.

La funzione tecnica del direttore, segretario del Consiglio, potrà essere messa maggiormente in evidenza nel regolamento successivo alla legge. Inoltre, la presenza del direttore appare giustificata dal punto di vista giuridico proprio ed esclusivamente dalle funzioni di segretario del Consiglio, perchè altrimenti la sua presenza sarebbe in contrasto e giuridicamente inammissibile, essendo egli, per l'articolo 6 successivo, l'organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio stesso.

BERTOLA. Desidererei far osservare ai colleghi che l'innovazione introdotta dalla Camera alla lettera *d*) dell'articolo 2 può dar luogo a degli inconvenienti.

Chi vi parla è presidente di un Consiglio d'amministrazione in un istituto professionale e non può nascondere che, se tra i membri del Consiglio vi fosse un rappresentante del corpo insegnante, potrebbe a volte trovarsi molto imbarazzato.

Qual'è, infatti, la funzione del Consiglio di amministrazione di questi istituti (io parlo di un istituto professionale, ma mi pare che gli istituti d'arte abbiano la stessa organizzazione)? Amministrare i fondi del Ministero e di altri Enti ed anche — e questo è il punto delicato — stabilire la misura degli assegni da destinare ad alcuni insegnanti, oltre lo stipendio. Si tratta di personale tecnico per il quale il Consiglio ha facoltà di stabilire assegni mensili o annui.

Orbene, è facile comprendere quale situazione si verrebbe a creare in seno al Consiglio per la presenza di un insegnante. Si osservi la composizione del Consiglio quale è prevista dalla norma: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, un rappresentante del comune, il direttore dello istituto o scuola e un insegnante eletto dal collegio dei professori. Su cinque membri, due sono direttamente interessati. Ora, se uno è assente — e, nella pratica, lasciatemelo dire, questo avviene sovente — si può determinare una situazione veramente incresciosa, quella ad esempio, di un membro che deve amministrare il denaro pubblico

per se stesso. D'altra parte, è proprio quanto dispone la lettera *d*) a determinare delle perplessità circa la posizione di inferiorità in cui verrebbe a trovarsi il direttore, che esercita la funzione di segretario del Consiglio, nei confronti dell'insegnante. E non si parli a questo proposito di autogoverno! Il Consiglio amministra i fondi di cui dispone l'istituto, non ha mansioni didattiche.

Per queste considerazioni, io vorrei proporre che si tornasse al testo originale dell'articolo, anche se quello in esame, proposto dalla Camera, è stato accolto dal Governo. Vi è da osservare, peraltro, che il principio potrà essere esteso ad altri istituti, e lascio alla Commissione di valutare le conseguenze.

PRESIDENTE, relatore. Faccio osservare che nei conservatori di musica i professori fanno parte del Consiglio di amministrazione. Vogliamo proprio noi meravigliarci che un istituto, che si appoggia esclusivamente sull'opera degli insegnanti, abbia un rappresentante di questi nel suo Consiglio di amministrazione?

DONINI. Io propongo che sia mantenuto il disposto di cui alla lettera *d*).

BELLISARIO. Anche io.

DI ROCCO. Concordo con le considerazioni fatte dal Presidente in merito alla funzione di segretario del Consiglio di amministrazione che si vuole attribuire al direttore dell'istituto o scuola d'arte. Sono d'accordo che ciò si faccia a somiglianza di quanto già avviene per tutti gli istituti ad amministrazione autonoma, dove il preside (nel nostro caso il direttore) è un componente del Consiglio di amministrazione ed ha la funzione di segretario.

Ha detto bene il Presidente: la funzione di segretario non può essere considerata di natura burocratica, ma di natura tecnica. Il direttore, infatti, vivendo giornalmente la vita dell'istituto, non solo è la persona più qualificata per informare il Consiglio sui fatti dell'istituto stesso, ma è anche il membro più idoneo a verbalizzare le sedute. È

molto frequente il caso che nelle sedute del Consiglio si trattino argomenti di una certa delicatezza, che non sarebbe opportuno portare a conoscenza di altri elementi della scuola.

Comunque, si tratta di una norma vigente per tutti gli istituti ad amministrazione autonoma.

Circa poi la presenza dell'insegnante nel Consiglio di amministrazione, io sarei d'accordo con il senatore Bertola, perchè si tratta di un'innovazione che suscita qualche perplessità, proprio per la necessità di una certa riservatezza circa le deliberazioni prese dal Consiglio.

D O N I N I. Ma portiamo la luce in queste faccende! Perchè tenerle riservate?

P R E S I D E N T E, *relatore*. La scuola è anche degli insegnanti!

D I R O C C O. Ma si crea un precedente pericoloso, e quanto osservava il collega Bertola circa l'assegnazione di assegni speciali mi pare degno di considerazione.

Ad ogni modo io non mi irrigidisco, anche perchè negli istituti d'arte il direttore può essere spesso assente e non essere quindi perfettamente al corrente delle cose dello istituto. Ripeto però che si crea un precedente pericoloso. Peraltro, osservo che alla lettera *d*) non si specifica se l'insegnante debba essere di ruolo, per cui potrebbe trattarsi anche di un incaricato che, quale membro del Consiglio, si porrebbe allo stesso livello del direttore.

Dirò di più: normalmente mi consta che il Ministero non è mai molto d'accordo sul fatto che un insegnante si metta sullo stesso piano del direttore in quelle funzioni in base alle quali si giudicano insegnanti, si concedono premi eccetera. Le osservazioni del senatore Bertola mi sembrano insomma molto pertinenti e concordo pienamente su di esse.

B E L L I S A R I O Vorrei dire brevemente che sono d'accordo con le considerazioni fatte dal signor Presidente e dal senatore Di Rocco circa la questione del direttore-segretario, per cui sono del parere che non

si debba accettare l'emendamento proposto dai senatori Caleffi, Macaggi e Bruno.

Per quanto concerne la questione sollevata dal collega Bertola, le osservazioni che desidero fare nascono non solo dal mio favore per il principio dell'autogoverno, che ho avuto modo di sostenere molte volte, ma anche dall'esperienza che ho acquistata visitando gli istituti professionali e sentendo l'opinione dei presidi di detti istituti circa i problemi dei Consigli di amministrazione. Quando si ha la fortuna di avere come preside di un Consiglio di amministrazione una persona come il senatore Bertola, evidentemente tutte le questioni che riguardano l'ordinamento scolastico, sono salve; ma quando non si ha questa fortuna, il che avviene molto frequentemente perchè, di solito, i presidenti dei Consigli di amministrazione vengono scelti con criteri estranei alla competenza di questi signori sui problemi della scuola, allora veramente il preside o il direttore e, spesso, il corpo insegnante si trovano in situazioni difficili.

D'altra parte le considerazioni del collega Bertola sulla questione del controllore controllato, potrebbero applicarsi a molti altri casi e a molti altri Consigli di amministrazione, a cominciare da quello del Ministero: potremmo fare un discorso lunghissimo su questo. Io penso perciò che l'esigenza dell'autogoverno della scuola sia così importante da mantenere nel Consiglio il rappresentante del corpo insegnante. Pertanto, proporrei di mantenere l'articolo 2 nella sua formulazione attuale e di approvarlo.

D O N A T I. Sarei del parere di non modificare l'articolo 2; tuttavia, siccome sono state sollevate alcune questioni, debbo precisare che concordo pienamente con quanto ha detto il senatore Bertola, anche per la esperienza che sto acquistando in materia di istituti professionali.

Il Consiglio di amministrazione non ha funzione didattica, ma amministrativa. Ad un certo momento bisogna giustificare la concessione di assegni speciali con una valutazione *ad hominem* dell'attività di ciascuno insegnante: ora, voi capite che questo diventa difficile quando in seno al Consiglio

c'è un interessato che dovrebbe essere giudicato dal direttore e che si trova, invece, in condizione di giudicare se stesso a parità con il direttore. Così, diventa difficile anche la ripartizione dei fondi in sede preventiva. Quanto si assegnerà ai premi speciali? Quanto alle attrezzature?

C A L E F F I . Non è detto che il professore ottenga la maggioranza!

D O N A T I . È evidente che avremo senz'altro nel Consiglio di amministrazione due membri, il direttore e il professore, che tenderanno a diminuire i fondi per le attrezzature per aumentare quelli per gli assegni speciali, e non sarà raro il caso in cui verranno a costituire la maggioranza. Si aggiunga che ogni valutazione relativa ai professori, fatta di fronte a un professore, diventa necessariamente reticente; conseguentemente il Consiglio non avrà mai una visione effettiva del valore dei singoli insegnanti.

Si tratta di difetti gravi, tanto più che questa è la premessa per la modifica delle norme che riguardano tutti gli istituti tecnici professionali e, in genere, le scuole ad amministrazione autonoma. Qui, secondo me, confondiamo la funzione del Consiglio dei professori e del Consiglio della presidenza, che sono una cosa a se stante, con la funzione del Consiglio di amministrazione, e questa confusione, a mio parere, non è positiva. Detto questo, però, nella speranza che il disegno di legge non venga modificato, rinuncio alla presentazione di ogni emendamento formale e mi dichiaro disposto a votare l'articolo 2 così com'è.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il senatore Bertola presenta formale proposta per la soppressione della lettera *d*) dell'articolo 2?

B E R T O L A . Prima di pronunciarmi, desidero sentire il parere del Governo.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In genere il Governo esprime il suo parere su emendamenti for-

malmente presentati; comunque non ho difficoltà a dire il mio pensiero in merito alle osservazioni fatte.

Innanzitutto, per quel che riguarda la funzione di segretario del Consiglio esercitata dal direttore dell'istituto, rimango del parere espresso, che ciò costituisca una sia pur lieve menomazione della posizione del direttore, se non altro perchè questi deve compiere una fatica manuale, quella di scrivere ciò che gli altri membri, compreso l'insegnante, vanno dicendo, e deve, nella seduta successiva, leggere il verbale che ha redatto. Non c'è dubbio che questo mette il direttore in una posizione un po' strana, che probabilmente sarà rilevata nella pratica dell'attività del Consiglio.

Tuttavia, poichè nel comma in questione è detto: « in tale ufficio, può essere assistito dal segretario-economista », io credo che la difficoltà prospettata possa essere superata, perchè laddove il direttore ritenga di non sobbarcarsi alla fatica del verbale potrà rivolgersi al segretario-economista.

Secondo punto: nell'articolo 2, forse per una svista, non si parla del vice presidente, il quale poi improvvisamente appare nell'ultimo comma dell'articolo 5, laddove si dice: « In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione e di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata ».

Ora, voi comprenderete, onorevoli senatori, che se si vuole fare una legge un po' accurata, l'articolo andrebbe modificato; altrimenti possiamo anche dimenticare il vice-presidente nel secondo articolo e farlo poi apparire inopinatamente alla fine del quinto.

Infine, circa la presenza dell'insegnante nel Consiglio di amministrazione, mi rendo conto delle perplessità prospettate da alcuni senatori, che cioè essa possa determinare una situazione di imbarazzo. Il Governo però non è d'avviso che si debba modificare questo punto del disegno di legge, sia perchè all'altro ramo del Parlamento, secondo quanto risulta dal resoconto della seduta, i vostri colleghi si sono dichiarati in modo molto esplicito a favore della norma, sia perchè,

a mio avviso, dei vantaggi possono derivare dalla presenza di un insegnante in seno al Consiglio, un insegnante che non viene a titolo personale, ma come rappresentante del gruppo cui appartiene.

Quanto alla questione dell'imbarazzo che la presenza di questo membro può creare, io credo che possa essere superata. Noi dovremmo ritenere che gli organi amministrativi di cui ci occupiamo siano costituiti da persone superiori, che sappiano al momento opportuno, col dovuto garbo, ma anche con la dovuta fermezza, dire apertamente il proprio pensiero, preoccupandosi soprattutto degli interessi dell'istituto.

PRESIDENTE, *relatore*. Vorrei osservare, circa l'omissione del vice-presidente all'articolo 2, che proprio perchè la sua figura appare nell'articolo 5, il Consiglio di amministrazione provvederà a nominarlo.

DONINI. Ma nell'intenzione del Governo il vice-presidente dovrebbe essere nominato dal Ministro? Se non si vuole questo è meglio lasciate le cose come stanno.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io ho rilevato l'omissione. Penso però che essa non costituisca una difficoltà insuperabile, dal momento che la questione può essere chiarita con una circolare del Ministero, nella quale sia detto che il vice-presidente va eletto in seno al Consiglio di amministrazione.

DONATI. Ma la circolare dovrà dire che il vice-presidente non può essere nè il direttore nè l'insegnante.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo la prassi, il segretario non può essere vice-presidente e viceversa.

DI ROCCO. Posso dire che nella legge che riguarda gli altri istituti che non siano d'arte, è stabilito che debbono essere sempre tre a firmare i mandati di pagamento e cioè: il capo dell'istituto, il presidente del Consiglio e il segretario-economista; in caso di

impedimento, i primi due possono delegare o un professore di ruolo o un consigliere di amministrazione, ma non il segretario-economista.

Ora, se vogliamo mantenere le norme di questo disegno di legge così come sono e le interpretiamo perciò nel senso che il Consiglio nomina nel proprio seno il vice-presidente giacchè il disegno di legge parla di vice-presidente — e sarebbe stato forse meglio non ne avesse parlato affatto — potrebbe anche accadere che vice-presidente fosse l'insegnante o il direttore.

PRESIDENTE, *relatore*. I presentatori insistono nei loro emendamenti o essi intendono ritirarli?

CALFFI. Sull'articolo 2 li ritiriamo.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il Consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito, non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

(È approvato).

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa degli istituti e scuole d'arte è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Provveditore agli studi e l'altro dal Direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti e scuole d'arte. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo articolo 5, compresa quella della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

In ordine all'articolo in esame sussiste una notevole difficoltà, di cui si è già parlato. Tutti d'accordo sul decentramento, come si è visto; ritengo però che i nostri colleghi siano incorsi, diciamo così, in una svista e abbiano pensato che l'Ufficio provinciale del tesoro fosse l'organo periferico del Ministero del tesoro da cui si dovesse trarre il secondo revisore dei conti, così come il primo è nominato dal provveditore agli studi, organo periferico della pubblica istruzione. Peraltro, come ho già avuto modo di sottolineare, l'Ufficio provinciale del tesoro non è certo un organo competente a designare un revisore dei conti; per lo meno mi sembra che lo sarebbe molto di più la Ragioneria dello Stato attraverso il suo Ufficio provinciale. Si tratta ora di stabilire con quale espediente sia possibile ovviare alla improprietà.

Avverto infine che i senatori Caleffi, Macaggi e Bruno propongono di sostituire, nel primo comma, le parole: « dal Provveditore agli studi » con le altre: « dall'Ispettore dell'istruzione artistica ».

G R A N A T A . La norma non stabilisce però che l'Ufficio provinciale del tesoro debba nominare revisore dei conti uno dei propri dipendenti: ecco perciò che nulla impedisce che esso provveda a nominare la persona più adatta a svolgere tale funzione, anche al di fuori del proprio ambito.

D O N A T I . Così non sarebbe preclusa la possibilità della nomina di un dottore commercialista.

M O N E T I . A me pare che si rischi di creare un precedente pericoloso: affidare cioè

il controllo della contabilità ad un istituto differente dalla Ragioneria dello Stato.

D O N A T I . Non sono dello stesso parere: il revisore dei conti svolge una attività a titolo puramente personale non a nome dell'ente da cui deriva o da cui è stato designato.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si è detto che, dopo tutto, non cascherà il mondo conservando queste norme e io sono dello stesso avviso; peraltro desidero sottolineare ancora — la sciando ovviamente poi alla Commissione piena libertà di decidere — che anche secondo l'esigenza di decentramento che si vuole affermare non mi sembra bene impostata la soluzione offerta dall'articolo 4. Ho già avuto occasione di far rilevare come, ad avviso del Governo, i funzionari destinati a ricoprire incarichi del genere siano da scegliersi localmente, evitando l'inconveniente di funzionari centrali che vanno in trasferta per assolvere incarichi simili, abbandonando il proprio ufficio. Tuttavia non mi sembra una norma in armonia con lo spirito del provvedimento quella che attribuisce la funzione di controllo su di un organismo che promana dal Ministero della pubblica istruzione ad un revisore dei conti designato dall'Ufficio provinciale del tesoro. Sono convinto che, apprendendo di una tale disposizione, lo stesso Direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro rimarrà sorpreso, così come ne rimarrebbe, per esempio, sorpreso il Direttore provinciale delle poste e telegrafi, il Capo dell'Ufficio tecnico erariale, o del Genio civile. Si è trattato in sostanza di una svista: vogliamo lasciarla? Lasciamola, non succederà niente di grave. siamo d'accordo, ma si tratta pur sempre di una norma discorde nel quadro del provvedimento. Certo non accadrà nulla di grave in quanto il Direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro, è evidente, nominerà revisore dei conti una persona adatta all'incarico. D'altro canto, se eliminare questa imperfezione dovesse costare il rivoluzionamento di tutto il disegno di legge, è meglio non insistervi, pur se rimane una anomalia legislativa.

C A L E F F I . Il compito del Direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro non è di esaminare egli stesso la contabilità, bensì di nominare un revisore dei conti, come avviene per tutti i Consigli d'amministrazione; si tratta, cioè, di un compito puramente tecnico, e nulla impedisce che ad assolverlo possa essere il Direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro, il quale, ovviamente, nominerà persona adatta alla funzione da svolgere. Comunque il problema centrale è sempre lo stesso: dobbiamo proporci di riformare tutto ciò che troviamo di imperfetto nel provvedimento, oppure non tocchiamo il testo trasmessoci e quindi facciamo cadere tutte le proposte di emendamenti? Sono favorevole all'approvazione dell'articolo in discussione nel testo originario, ritirando il mio emendamento, nella speranza che ciò avvenga anche per tutti gli altri.

T I R A B A S S I . Anch'io sono favorevole all'approvazione dell'articolo nel testo trasmesso.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Pongo ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento degli istituti e scuole d'arte sono effettuate a carico del loro bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente da ciascun istituto o scuola a carico del proprio bilancio in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati

dal Consiglio di amministrazione e, corredate dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso gli istituti e scuole d'arte sono rappresentate nei relativi bilanci in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello degli istituti e scuole d'arte.

Il servizio di cassa degli istituti e scuole d'arte è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dagli istituti e scuole d'arte, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario-economico. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione e di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

In ordine a questo articolo e sorta la questione del servizio di cassa e in proposito sono state fatte osservazioni molto importanti e utili da parte del rappresentante del Governo ai fini di una uniformità delle convenzioni. Si è accennato anche alla possibilità di parlare nella legge di una convenzione-tipo.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa è la minore delle tre difficoltà e non insisto nella proposta. Piuttosto vorrei richiamare l'attenzione su quella che evidentemente è una svista e che non so se possa essere eliminata: nel se-

condo comma, si afferma «...sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte»; si dovrebbe dire «del personale degli istituti e scuole d'arte».

PRESIDENTE, *relatore*. Si tratta, mi sembra, di una espressione ellittica che non dà luogo a gravi difficoltà.

Metto ai voti l'articolo nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 6.

Il direttore dell'istituto o scuola d'arte sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

TITOLO II

RUOLI E CARRIERE DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE D'ARTE

Art. 7.

Il personale non insegnante degli istituti e scuole d'arte è costituito dai segretari economi, dagli applicati di segreteria e dai bidelli, le cui carriere sono stabilite dalle annesse tabelle A, B e C.

I segretari economi attendono, secondo le istruzioni dei presidenti e dei direttori, per le rispettive competenze, al disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza d'ufficio, a tutti i lavori di scrittura e di statistica, alla tenuta dei registri contabili, e a quanto attiene la carriera scolastica degli alunni e al funzionamento dei servizi di segreteria.

Gli applicati di segreteria coadiuvano i segretari economi nell'espletamento delle loro mansioni di segreteria e di economato.

I bidelli provvedono alla pulizia e alla custodia dei locali e adempiono a ogni altro incarico inerente al servizio scolastico, che venga loro affidato dal direttore.

I senatori Caleffi, Macaggi e Bruno propongono di sopprimere nell'ultimo comma le parole «alla pulizia e». Ritirano il loro emendamento?

CALIFFI. Sì.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto allora ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

Al personale dei ruoli di cui alle annesse tabelle si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella A, annessa alla presente legge, è richiesto il possesso del diploma di ragioniere.

Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva di cui alla tabella B, è richiesto il possesso del diploma di licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente e per l'ammissione alla carriera ausiliaria di cui alla tabella C, è richiesto il possesso del certificato di compimento degli studi elementari.

Agli effetti della progressione di carriera, non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a buono o una sanzione disciplinare più grave della censura, nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell'anzianità di servizio.

Per quanto concerne la carriera ausiliaria di cui alla tabella C annessa alla presente legge, a modifica dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, le promozioni a primo bidello si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera. Le promozioni a bidello capo sono conferite per un numero

complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti, a scelta, agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

Al personale interessato, in virtù del disegno di legge in discussione, viene finalmente offerta la possibilità di veder appagate le sue legittime aspirazioni, dopo essere rimasto escluso da tutti i provvedimenti finora adottati, a causa della natura particolare di queste scuole.

A questo articolo i senatori Caleffi, Macaggi e Bruno propongono due emendamenti.

Nel terzo comma si propone di sopprimere dalle parole: « per l'ammissione eccetera » fino al punto.

Dopo il secondo si vorrebbe inserire il seguente comma:

« Il personale di Segreteria degli istituti e scuole d'arte può accedere, previo esame per merito distinto, alla qualifica di segretario economo aggiunto, con la osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 176, 177, e 348 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ».

DI ROCCO. Desidero far rilevare al senatore Caleffi che non ravviso l'utilità della soppressione da lui proposta, in quanto anche per gli altri istituti è richiesto il diploma di ragioniere. D'altro canto, visto che non si reca pregiudizio a coloro che sono attualmente in servizio, in quanto vi sono precise norme transitorie in proposito, ritengo giusta la disposizione sia per le caratteristiche della mansione, sia perchè coloro i quali si sono diplomati in ragioneria è bene che trovino un'occupazione adeguata alla loro preparazione.

PRESIDENTE, relatore. All'articolo 5 sono precisate le varie attività che si devono svolgere per i pagamenti, per i bilanci e ogni altra incombenza contabile, mansioni complesse e che richiedono un'adeguata preparazione: come si fa allora a non pretendere un minimo di qualificazione professionale da parte di chi le dovrà svolgere?

C A L E F F I. Non insisto sugli emendamenti anche perchè mi sorregge sempre la speranza che così avvenga per tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti l'articolo 8 nel testo di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

Art. 9.

Le vacanze nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B e C, possono essere temporaneamente coperte, nelle more della indizione e dell'espletamento dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

Al personale incaricato di cui al precedente comma compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di aspettativa del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l'incarico medesimo.

È fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici, di cui alle annesse tabelle A, B e C. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

(E approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 10.

I segretari degli istituti e delle scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti posti di ruolo di gruppo B, gli applicati e i bidelli in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, sentito il Consiglio

di amministrazione della scuola o istituto, nei ruoli corrispondenti di cui alle annesse tabelle A, B e C, con l'assegnazione alla qualifica spettante in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Con le stesse modalità e alle medesime condizioni sono inquadrati nel ruolo dei segretari economi il gestore-segretario di ruolo dell'istituto d'arte di Faenza ed i vice segretari di ruolo degli istituti d'arte di Firenze, Napoli, Venezia e Lecce; sono del pari inquadrati nel ruolo degli applicati di segreteria gli applicati di ruolo della biblioteca e fototeca e gli applicati magazzinieri di ruolo dell'istituto d'arte di Faenza.

Coloro i quali non siano riconosciuti idonei per l'inquadramento nelle nuove carriere sono mantenuti in servizio conservando la posizione giuridica ed economica in godimento.

Per il personale ausiliario, l'inquadramento nei coefficienti stabiliti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, avviene, con decorrenza dal 1° ottobre 1961, come segue: i bidelli capo con dieci anni di servizio nella carriera sono inquadrati nel coefficiente 180, i bidelli capo con sei anni di servizio nella carriera nel coefficiente 173; tutti gli altri nel coefficiente 159.

A questo articolo i senatori Caleffi, Macaggi e Bruno propongono i seguenti emendamenti: nel primo comma sopprimere, dopo le parole « sono inquadrati », le parole « sentito il Consiglio di amministrazione della Scuola o Istituto »; sopprimere il terzo comma.

C A L E F F I . Non insistiamo negli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti l'articolo 10 del quale ho dato lettura.

(E approvato).

Art. 11.

I segretari degli istituti e scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti posti di ruolo di gruppo C, possono

essere inquadrati nel ruolo dei segretari economi di cui alla annessa tabella A, qualora siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione media di secondo grado ed abbiano sostenuto con esito favorevole un esame colloquio vertente sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti concernenti l'istruzione artistica e sulle norme della contabilità generale dello Stato, con particolare riguardo alle norme di contabilità degli istituti e scuole d'arte.

Possono essere altresì inquadrati i segretari di cui al precedente comma che abbiano 10 anni di lodevole ed effettivo servizio di ruolo, di cui almeno due con la qualifica di segretario, e che abbiano superato il suddetto esame colloquio.

L'inquadramento è disposto con l'assegnazione alla qualifica spettante in base all'anzianità di servizio, maturata nel ruolo di provenienza.

Ai segretari che non conseguono l'inquadramento nel ruolo dei segretari economi a norma del presente articolo, è attribuita, secondo l'anzianità maturata, la carriera di cui all'annessa tabella D del ruolo ad esaurimento dei segretari.

Nello stesso ruolo ad esaurimento potrà essere inquadrato, previo esito favorevole dell'esame-colloquio previsto nel primo comma del presente articolo, il personale di segreteria con almeno dieci anni di servizio di ruolo e che svolga ininterrottamente e lodevolmente le mansioni di segretario economo o di segretario da almeno 5 anni.

Coloro che hanno conseguito il titolo di idoneità in un pubblico concorso per i posti di segretario economo di istituti e scuole d'arte, dopo il 1954, ed abbiano svolto lodevolmente da almeno cinque anni le mansioni di segretario economo e siano in possesso di diploma di scuola media di 2° grado, possono essere inquadrati nel ruolo delle carriere di concetto di cui alla annessa tabella A, previo esito favorevole dell'esame-colloquio previsto dal primo comma del presente articolo.

Il servizio prestato in qualità di incaricato è valutato in ragione di due terzi, ai fini del trattamento economico e della progressione di carriera.

I senatori Caleffi, Macaggi e Bruno propongono di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« I segretari degli istituti e scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti posti di ruolo di gruppo C, possono essere inquadrati nel ruolo dei segretari economi di cui all'annessa tabella A, qualora siano in possesso di un diploma di istruzione media di secondo grado.

Possono essere altresì inquadrati i segretari di cui al precedente comma che abbiano dieci anni di lodevole ed effettivo servizio di ruolo, di cui almeno due con la qualifica di segretario e che abbiano superato un esame colloquio.

L'inquadramento è disposto con l'assegnazione alla qualifica spettante in base all'anzianità di servizio, maturata nel ruolo di provenienza.

Ai segretari che non conseguano l'inquadramento nel ruolo dei segretari economi a norma del presente articolo, è attribuita, secondo l'anzianità maturata, la carriera di cui all'annessa tabella D del ruolo ad esaurimento dei segretari.

Nello stesso ruolo ad esaurimento potrà essere inquadrato, previo esito favorevole di un esame colloquio il personale di segreteria con almeno dieci anni di servizio di ruolo e che svolga ininterrottamente e lodevolmente le mansioni di segretario economo o di segretario da almeno cinque anni.

Coloro che hanno conseguito il titolo di idoneità in un pubblico concorso per i posti di segretario economo di istituti e scuole d'arte, ed abbiano svolto lodevolmente da almeno cinque anni le mansioni di segretario economo e siano in possesso di diploma di scuola media di secondo grado, sono inquadrati nel ruolo delle carriere di concetto di cui alla annessa tabella A ».

C A L E F F I . Non pare lecito sottoporre ad esame un funzionario che ha svolto e svolge le mansioni relative al posto nel quale deve essere inquadrato. Nel nostro emendamento è stato inoltre soppresso l'ultimo comma, del testo della Camera, che riguarda il riconoscimento del servizio prestato in quali-

tà di incaricato, disposizione che dovrebbe essere trasferita in un articolo aggiuntivo sulla valutazione del servizio prestato da tutto indistintamente il personale. Si tratta di un problema di un certo rilievo: tuttavia ritiriamo il nostro emendamento per non ritardare l'iter del disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Desidero fare due osservazioni. In ordine al quinto comma va rilevato che la norma si è resa necessaria per adeguare i provvedimenti disposti con l'articolo 18 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, a favore del personale degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale anche al personale di segreteria degli istituti e scuole d'arte. Circa l'ultimo comma, faccio osservare che il beneficio del riconoscimento del servizio prestato è limitato, come norma transitoria, soltanto ad un ristrettissimo numero di personale idoneo in precedenti concorsi e non assunto in ruolo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 12.

Il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie in servizio negli istituti e scuole d'arte dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti viene immesso, previo esame-colloquio per quello delle carriere di concetto ed esecutive, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto e scuola per il personale ausiliario, nei ruoli organici di cui alle tabelle A, B e C annesse alla presente legge e inquadrato nel proprio ruolo con il coefficiente relativo alla anzianità posseduta nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti.

Per quanto riguarda i segretari di cui al precedente comma, appartenenti ad istituti e scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti corrispondenti posti di ruolo di gruppo C, i medesimi possono essere collocati nei ruoli ordinari dei segretari economi e dei segretari di cui alle annesse ta-

belle A e D, con le modalità ed alle condizioni stabilite per l'analogo personale di ruolo nel precedente articolo 11. Coloro che non conseguono il collocamento nei ruoli ordinari continueranno a conservare la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento.

Il personale non di ruolo delle carriere di cui al primo comma del presente articolo, che non fu inquadrato nei ruoli speciali transitori, pur possedendo i requisiti per tale inquadramento, e il personale delle stesse carriere alla data in cui maturerà il diritto dell'inquadramento nei ruoli stessi, sarà immesso, subordinatamente all'esame-colloquio e alla deliberazione di cui al primo comma, nei ruoli organici al coefficiente iniziale delle rispettive carriere.

Faccio rilevare che la norma è stata desunta dalla legge 22 novembre 1961, numero 1282, è operante senza inconvenienti o deficienze, per il personale degli istituti tecnici e si armonizza con la materia regolata dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143, di carattere generale per tutti i dipendenti statali nei ruoli aggiunti.

Anche a questo articolo i senatori Caleffi, Macaggi e Bruno hanno presentato alcuni emendamenti di cui do lettura.

Sostituire il primo comma dell'articolo con il seguente:

« Il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie, in servizio negli istituti e scuole d'arte dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti viene immesso nei ruoli organici di cui alle tabelle A, B, C annesse alla presente legge e inquadrato nel proprio ruolo con il coefficiente relativo all'anzianità posseduta nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti ».

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« Le disposizioni concernenti l'inquadramento del personale non di ruolo dello Stato, di cui al decreto 4 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano nei confronti del personale non di ruolo degli istituti e scuole d'arte, comunque

assunto e denominato anche se con qualifica salariale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge dalla data in cui ha maturato o maturerà l'anzianità di servizio prescritta.

Per l'inquadramento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva, si prescinde dal possesso del titolo di studio nei confronti del personale delle carriere ausiliarie che da almeno tre anni abbia svolto mansioni proprie del personale della carriera esecutiva.

Per l'inquadramento nel ruolo aggiunto della carriera di concetto, si prescinde dal possesso del diploma di scuola media di secondo grado diverso da quello di ragioniere.

Al personale di cui al precedente comma, terzo, quarto e quinto, sono estese le disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo ».

Penso che, come i precedenti, anche questi emendamenti siano ritirati.

C A L E F F I . Li ritiriamo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'articolo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 13.

Nel primo concorso che verrà bandito per l'immissione nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B e C, dopo che siano stati effettuati gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 10, 11 e 12, i due terzi dei posti da conferire mediante il concorso medesimo sono riservati al personale che alla data del bando di concorso risulti in servizio da almeno un triennio negli istituti e scuole d'arte con le funzioni proprie dei posti cui il concorso stesso si riferisce.

L'ammissione al concorso nel ruolo della carriera di concetto, da bandire ai sensi del precedente comma, è consentita al personale di cui al comma medesimo, ancorchè in possesso di diploma di scuola media di 2° grado diverso da quello di ragioniere.

(È approvato).

Art. 14.

La presente legge entra in vigore dal 1° del mese successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 che hanno effetto dal 1° luglio 1959.

Al personale amministrativo ed ausiliario degli istituti e scuole d'arte, ad eccezione dei segretari di gruppo C che conservano l'inquadramento e la carriera acquisiti, si applicano, con effetto dal 1° luglio 1956 fino alla decorrenza fissata nel presente articolo, le disposizioni previste per il corrispondente personale degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e tecnica dal decreto del Presidente della Repubblica n. 16 dell'11 gennaio 1957, articolo 37 e quadri 31-a, 51-b e 71-b.

V A L E N Z I . Sarò grato all'onorevole Sottosegretario se mi spiegherà il motivo per cui nel primo comma si fa riferimento al 1° luglio 1959 e nel secondo al 1° luglio 1956, determinando una differenza tra alcuni dipendenti statali ed altri.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di disposizioni transitorie concernenti l'inquadramento in carriera.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Mi pare che la ragione sia la seguente: la legge corrispondente che riguarda le medesime categorie del personale dell'istruzione media del 6 dicembre 1960, n. 1607, fissa la decorrenza 1° luglio 1958.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. E altrettanto si dica per l'altro aspetto del problema, in quanto si tratta — in sede di allineamento con i provvedimenti relativi al personale dell'istruzione media e tecnica — di far riferimento alla legge n. 16 del 1957, con decorrenza 1° luglio 1956.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'articolo nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue 50.945.000 lire, si provvederà con lo stanziamento del capitolo n. 240 relativo al mantenimento degli istituti e scuole d'arte dello stato di previsione della spesa del Ministero per la pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62, e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi.

Alla spesa per il periodo dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1961 si provvederà con i fondi disponibili nei bilanci dei singoli istituti e scuole d'arte dotati di autonomia amministrativa e contabile.

(E approvato).

I senatori Caleffi, Macaggi e Bruno hanno presentato infine due articoli aggiuntivi dei quali do lettura:

« In sede di prima attuazione della presente legge al personale non insegnante dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti degli istituti e scuole d'arte, l'eventuale maggiore anzianità nella qualifica è utile ai fini degli aumenti di stipendio e della progressione di carriera nei singoli coefficienti ».

Il servizio prestato in qualità di incaricato è valutato in ragione di due terzi, ai fini del trattamento economico e di carriera ».

« Al personale ausiliario degli istituti e scuole d'arte con mansioni di guardiano notturno verrà corrisposta l'indennità di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961, n. 1264 ».

Chiedo ai presentatori se insistono nei loro emendamenti.

C A L E F F I . Non insistiamo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Passiamo allora all'esame e alla votazione delle tabelle allegate delle quali dò lettura.

TABELLA A

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo dei Segretari-eonomi

Coefficiente

- 202. — Vice segretario economo.
229. — Segretario-eonomo aggiunto, dopo 4 anni di servizio nella qualifica di vice segretario-eonomo.
271. — Segretario-eonomo, dopo 3 anni di servizio nella qualifica di segretario-eonomo aggiunto.
325. — Primo segretario-eonomo, dopo 13 anni di servizio complessivo nel ruolo (1).
402. — Segretario-eonomo superiore, dopo 7 anni di servizio nella qualifica di primo segretario-eonomo.
500. — Segretario-eonomo capo (2).

(1) Il coefficiente 325 potrà essere conseguito dopo 11 anni mediante esame per merito distinto.

(2) Il numero dei posti di segretario-eonomo capo è limitato a complessive 5 unità. Le promozioni a tale qualifica sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

I senatori Caleffi, Macaggi e Bruno propongono di sostituire, nella tabella A la nota 1 con la seguente:

« (1) Il coefficiente 325 potrà essere conseguito dopo 8 anni mediante esame per merito distinto »

Nella nota 2 propongono poi di sostituire alle parole « 5 unità » le altre « 10 unità ».

C A L E F F I . Dichiaro di ritirare anche questi emendamenti.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione la tabella A.

(E approvata).

Do lettura della tabella B:

TABELLA B

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo applicati di segreteria

Coefficiente

- 157. — Applicato aggiunto.
180. — Applicato, dopo 2 anni di servizio nella qualifica di applicato aggiunto.
202. — Primo applicato, dopo 5 anni di servizio nella qualifica di applicato.
229. — Applicato principale, dopo 15 anni di servizio complessivo nel ruolo (1).
271. — Applicato capo, dopo 8 anni di servizio nella qualifica di applicato principale.

(1) Il coefficiente 229 potrà essere conseguito dopo 13 anni mediante esame di merito distinto.

I senatori Caleffi, Macaggi e Bruno propongono di sostituire la tabella B con la seguente:

CARRIERA ESECUTIVA

Ruolo applicati di segreteria

Coefficiente

- 180. — Applicato
202. — Primo applicato, dopo 3 anni di servizio nella qualifica di applicato.
229. — Applicato principale, dopo dieci anni di servizio complessivo nel ruolo (1).
271. — Applicato capo, dopo 8 anni di servizio nella qualifica di applicato principale.

(1) Il coefficiente 229 potrà essere conseguito dopo 6 anni mediante esame di merito distinto.

C A L E F F I . Ritiro l'emendamento sostitutivo della tabella B.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti la tabella B.

(È approvata).

Procediamo all'esame della tabella C:

TABELLA C

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo bidelli (1)

Coefficiente
—

- 159. — Bidello.
- 173. — Primo bidello.
- 180. — Bidello capo.

(1) Per il periodo dal 1º luglio 1959 al 30 settembre 1961, la carriera è così ordinata:

- 151. — Bidello;
- 159. — Bidello capo, per merito assoluto, dopo almeno 4 anni di servizio.

I senatori Caleffi, Macaggi e Bruno propongono di sopprimere in detta tabella la nota 1.

C A L E F F I . Non insistiamo nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la tabella C.

(È approvata).

Segue la tabella D; ne do lettura:

TABELLA D

RUOLO AD ESAURIMENTO DEI SEGRETARI

Coefficiente
—

- 202. — Segretario di 4ª classe.
- 229. — Segretario di 3ª classe con 12 anni di anzianità.
- 271. — Segretario di 2ª classe con 18 anni di anzianità.
- 325. — Segretario di 1ª classe con 22 anni di anzianità.

Anche per questa tabella i senatori Caleffi, Macaggi e Bruno hanno presentato un'emendamento sostitutivo; ne do lettura:

RUOLO AD ESAURIMENTO DEI SEGRETARI

Coefficiente
—

- 202. — Segretario di 4ª classe
- 229. — Segretario di 3ª classe con 10 anni di anzianità.
- 271. — Segretario di 2ª classe con 16 anni di anzianità.
- 325. — Segretario di 1ª classe con 20 anni di anzianità ».

Chiedo ai presentatori se insistono nel loro emendamento.

C A L E F F I . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Pongo ai voti la tabella D.

(È approvata).

D O N A T I . Presento il seguente ordine del giorno:

« La 6ª Commissione del Senato, nell'atto di approvare il disegno di legge riguardante l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante, invita il Ministero a formulare una proposta di legge che unifichi le disposizioni esistenti sugli ordinamenti amministrativi e didattici per tutte le scuole dell'ordine secondario, tecnico, professionale ed artistico ad amministrazione autonoma ».

Abbiamo diversi tipi di istituti ad amministrazione autonoma con una serie di norme difformi; a me pare che, essendo tutte della stessa famiglia anche se parte della sezione artistica e parte di quella tecnica, dovrebbero essere regolate tutte da una medesima legge, così da evitare per il futuro che si varino altri provvedimenti per ogni tipo di scuola.

M A G R U', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo riconosce appieno la esigenza di un tale provvedimento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Donati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Baldini: « Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre » (1732)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa del senatore Baldini: « Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione del disegno di legge venne rinviata in attesa di conoscere il parere del Ministero. Il provvedimento prevede l'ammissione dei laureati e diplomati ciechi ai concorsi per l'insegnamento di numerose materie oltre quelle al cui insegnamento i ciechi sono già ammessi.

Si tratta di materie per le quali è previsto lo svolgimento di elaborati scritti. Per questo il disegno di legge prevede la figura di un assistente, che presti all'insegnante cieco la collaborazione necessaria durante lo svolgimento in classe degli elaborati e per la correzione dei medesimi.

Si tratta di un provvedimento che va considerato con la massima attenzione e con il massimo rispetto perchè interessa persone meritevoli e capaci, degne di tutta l'ammirazione e comprensione nostra.

B E R T O L A. Io devo confessare che sono molto perplesso. Se dovessi seguire il sentimento, approverei senz'altro, senza alcuna riserva il disegno di legge, non vedendo

perchè degli elementi dotati di cultura, intelligenza, e della cui serietà di preparazione non si può dubitare, debbano essere esclusi da una carriera nella quale certamente meritano di essere immessi.

Tuttavia, se debbo far posto al ragionamento non posso nascondere la mia perplessità, che mi deriva anche da un'esperienza personale. La presenza di un professore di filosofia e pedagogia cieco in un esame di Stato magistrale, fu causa di non poco disagio per le esaminande, le quali, già emozionata per dover affrontare la prova, lo erano ancor più per trovarsi di fronte ad un esaminatore cieco, per cui riportarono la bocciatura. Il disegno di legge andrebbe valutato anche sotto questo aspetto, in quanto se gli insegnanti di cui trattasi sono immessi nella carriera, verranno pure a partecipare alle commissioni per l'esame di Stato.

P R E S I D E N T E. Noi dobbiamo preoccuparci innanzitutto che queste persone possano svolgere nel modo più efficace la loro attività. Circa la loro partecipazione alle commissioni d'esame si vedrà poi.

B E R T O L A. Posti certi principi, ne derivano certe conseguenze. Io confesso, debbo ripeterlo, che sono molto imbarazzato, molto incerto di fronte a questo provvedimento. Anche se il sentimento ci suggerisce di considerare con la massima benevolenza il disegno di legge, e ci porterebbe perfino, se potessimo, ad usare un trattamento di favore per le persone in questione, tuttavia l'esperienza ci rende perplessi.

V A L E N Z I. Secondo me, le obiezioni sollevate dal collega Bertola hanno importanza nel senso che mettono in evidenza alcune difficoltà che possono incontrare gli allievi i quali si presentano a sostenere un esame: però queste difficoltà sono poca cosa nei confronti, invece, dei vantaggi che noi otteniamo dando ai ciechi la possibilità di diventare degli uomini normali. Credo che dobbiamo fare di tutto nella nostra società perchè tutti i minorati fisici siano messi nella condizione di non sentire il disagio della loro minorazione, ma, al contrario, di essere aiutati a superarlo.

Per questa ragione, sono pienamente favorevole al disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Il problema principale è quello di assodare se il cieco ha la possibilità di controllare lo svolgimento e di eseguire la correzione degli elaborati scritti. Questo è il punto che può preoccupare.

B A L D I N I . Prendendo anzitutto lo spunto da quanto ha detto il collega Bertola, circa l'impressione che possono ricevere gli allievi, debbo fare presente alla Commissione che, oggi, per i frequenti contatti che hanno con la vita, i ragazzi non sentono più questa preoccupazione; direi, perciò, che si tratta di sentimenti che stanno per essere superati.

In secondo luogo, vorrei mettere in evidenza che oggi la tecnica ha contribuito a migliorare notevolmente la preparazione di questi minorati e ho avuto modo di sperimentarlo, non solo nei confronti dei professori, ma anche degli scolari, perchè, ho potuto vedere come, all'esame di maturità, questi riuscissero, grazie alla loro tecnica, a tradurre perfettamente il latino e il greco e, quindi, a conseguire la maturità in forma brillante.

D'altra parte, onorevoli colleghi, a prescindere da tutto questo, qui si chiede che i ciechi siano ammessi alla partecipazione ai concorsi, quindi, dovranno misurarsi con gli altri colleghi e dare una prova effettiva della loro preparazione; penso, pertanto, che il disegno di legge possa essere serenamente approvato.

P R E S I D E N T E . Non si discute sul loro valore, ma sulla loro efficienza didattica.

M A C A G G I . Vorrei parlare non solo come insegnante, ma anche come medico e, da questo punto di vista, associarmi alle perplessità che sono state espresse.

Effettivamente i ciechi, come i sordomuti, hanno una educazione tale per cui, del punto di vista della loro preparazione culturale e tecnica, non c'è dubbio che possano essere messi alla pari con gli altri. Quello che mi

preoccupa un po', è la conseguenza, proprio psicologica, della loro disgrazia. Come i sordomuti hanno una particolare personalità, proprio per il loro sordomutismo, così i ciechi hanno la loro personalità come tali lo capirei e non avrei nessuna riserva, se i ciechi dovessero insegnare ai loro simili, ma porre i ciechi di fronte ad una scolaresca la quale, non dimentichiamolo, per quanto rispettosa è sempre composta da ragazzi che possono approfittare di questa particolare situazione, mi lascia alquanto perplesso.

C'è poi un altro rilievo per me di grande importanza che si riferisce alla necessità di conoscere la personalità dello scolaro. Mi domando: come può un professore cieco conoscere la personalità dei suoi scolari, non vedendoli?

In definitiva, voterò a favore del disegno di legge; però, se dobbiamo tener presente gli inconvenienti che possono derivarne, quelli da me prospettati hanno certamente la loro importanza.

Tuttavia, ripeto, premessi questi rilievi di ordine medico-psicologico, è indubbio che noi non possiamo rifiutarci di accettare un disegno di legge che pone questi nostri simili, questi insegnanti che hanno faticato anche più degli altri, nella possibilità di esercitare una attività didattica alla quale, sotto altri punti di vista, sono forse portati più che gli individui normali.

Pure con le espresse riserve, sono disposto perciò a votare in favore del provvedimento.

M O N E T I . Signor Presidente, penso anch'io che effettivamente non si debba far pesare su questi nostri amici, così colpiti dalla sventura, le conseguenze del loro doloroso destino. Mi domando però se sia veramente un servizio sociale ed un aiuto effettivo per coloro che sono stati colpiti dall'infermità della vista, volerli forzatamente considerare come normali, e quindi capaci di prestare tutti i servizi. Mettere un individuo di fronte a un compito superiore alle sue capacità, non per mancanza di preparazione o di capacità intellettuale, ma per le conseguenze della sua menomazione fisica, mi domando se, anzichè aiutarlo, non sia un modo per infliggergli una mortificazione e

ottenere un effetto contrario a quello che ci proponiamo.

PRESIDENTE. La più grave preoccupazione dei ciechi è quella di sentirsi trattati come tali.

MONETI. Dico, con l'onorevole Maggì, che non avrei trovato niente da eccepire se si fosse trattato di ammettere un insegnante cieco in una scuola di ciechi; ma mettere un cieco di fronte a ragazzi normali, i quali — come si sa — sono capaci anche di inconsapevoli crudeltà mi sembra pericoloso; inoltre penso alle enormi difficoltà che questi ciechi dovranno affrontare, anche perchè non potranno correggere personalmente il compito e dovranno affidarsi ad un'altra persona. Ed anche agli esami orali essi potranno essere vittima di tutti quei trucchi di cui i ragazzi sono capaci: sono essi dunque che subiranno il maggiore disagio. Ritengo insomma che, con le migliori intenzioni, nell'aprire le vie dell'insegnamento in altre materie non previste finora per i ciechi, si possano creare condizioni di particolare sofferenza proprio per gli insegnanti stessi.

Per queste considerazioni, ripeto, sono molto perplesso di fronte al disegno di legge al nostro esame, che vorrei dal punto di vista umano votare con tutte e due le mani; ma per le accennate considerazioni e in vista del disagio cui sottoporremmo l'insegnante dichiaro che non so proprio come comportarmi per secondare la mia coscienza. Spero che si vorrà accogliere la sincerità dei miei sentimenti umani nei confronti di questi nostri colleghi colpiti dalla sventura.

BELLISARIO. Il senatore Moneti, come altri nostri colleghi della Commissione, ha portato, anzi spostato, la questione dal terreno particolare che costituisce l'oggetto del disegno di legge al nostro esame, al terreno generale e al problema dell'opportunità o meno di attribuire al cieco la funzione di insegnante nelle scuole. Il discorso del collega Moneti si applica anche, infatti, agli insegnanti fino ad oggi autorizzati all'insegnamento di filosofia, di pedagogia,

e delle altre materie consentite ai laureati ciechi; e non so se egli non voglia trarne la conseguenza di togliere ai ciechi anche questi insegnamenti. Se restiamo, invece, sul terreno del disegno di legge il problema è un'altro e le argomentazioni portate dal senatore Moneti non sono allora attinenti al tema al nostro esame giacchè bisognerebbe dimostrare che questo insegnante cieco, mentre è capace di insegnare pedagogia e filosofia, non ha la capacità di insegnare le altre materie.

MONETI. Nelle prove scritte non sarà più l'insegnante cieco a giudicare, ma l'insegnante dovrà rimettersi al giudizio dell'assistente.

BELLISARIO. Non al giudizio; l'insegnante dovrà solo farsi leggere il compito scritto. A me sembra che non vi siano valide ragioni per giustificare una differenziazione di trattamento fra le materie per le quali già oggi gli insegnanti ciechi hanno l'autorizzazione ad insegnare e quelle per le quali chiedono di avere l'autorizzazione.

A proposito delle osservazioni fatte dal senatore Bertola, sono convinto che l'esperienza abbia un reale valore nel giudicare della bontà o meno di un provvedimento. Vorrei tuttavia far notare che i fenomeni di reazioni negative in sede di commissione di esame non avvengono soltanto per gli insegnanti ciechi, ma anche, e purtroppo, per tutti o per molti altri insegnanti vedenti, i quali spesso hanno atteggiamenti, nei confronti dei candidati, che scoraggiano, imbarazzano e mettono in grave disagio. Non dubito che sia potuto accadere un fatto come quello che ci è stato riferito stamane dal senatore Bertola, ma credo che questo non possa essere un argomento di tale valore da spingerci a rifiutare a questi nostri colleghi l'autorizzazione ad insegnare. Senza dire che questi argomenti dovrebbero valere anche per quei ciechi che già oggi insegnano nelle scuole e dovremmo arrivare quindi al paradosso di mandar via dalle scuole gli insegnanti che già vi sono e svolgono brillantemente la loro attività.

GRANATA. Le considerazioni addotte dal senatore Bellisario, che condivido pienamente, spero che siano valse a ridurre di molto le comprensibili perplessità espresse dal senatore Moneti; e certamente mi consentono di ridurre altresì anche la durata di questo mio breve intervento.

Penso che debbano indurci ad approvare senza emendamenti il disegno di legge al nostro esame motivi di ordine psicologico e motivi di carattere etico-sociale. Non possiamo tenere conto dei rilievi che sono stati espressi circa la minorazione fisica degli insegnanti ciechi in questa sede, perchè alla luce della nostra esperienza quei rilievi perdono ogni sostanziale valore. Credo che qui si debba porre la questione in termini più generali, e cioè in relazione alla capacità dell'insegnante; vi sono insegnanti buoni ed insegnanti cattivi sia in mezzo ai ciechi che ai non ciechi. Quindi la considerazione vale per tutti. La nostra esperienza ci ha dimostrato che vi sono insegnanti vedenti che si comportano come ciechi ed insegnanti ciechi che si comportano come vedenti; ed è perciò su questa base che noi dobbiamo compiere una valutazione del disegno di legge. Se ci atteniamo a queste considerazioni cadono tutti i motivi di perplessità espressi in ordine alla capacità degli insegnanti ciechi per talune materie. Questo mi è parso il senso dell'intervento del senatore Moneti, il quale mi sembra non voglia mettere in dubbio la capacità dell'insegnante cieco in materie che non comportano prove scritte e il suo cenno di assenso me ne dà conferma; il senatore Moneti vuole riferirsi dunque all'attività di insegnanti ciechi negli insegnamenti che comportano materie scritte. Ma anche in questo campo più limitato, mi pare che le obiezioni non siano sufficienti ad indurci a rifiutare il nostro assenso al disegno di legge.

L'articolo 2 consente all'insegnante cieco la possibilità di farsi assistere nel suo lavoro da persona di sua fiducia. Questo dovrebbe essere sufficiente a confortarci nel considerare valida l'iniziativa del senatore Baldini, che tende ad estendere il campo di attività dell'insegnante cieco, anche là dove i ciechi debbano avvalersi dell'ausilio di una persona di fiducia.

Per tutto il resto non vi sono difficoltà: ciascuno di noi può addurre considerazioni attinte alla propria esperienza personale, e, come sempre accade, le considerazioni possono essere di natura diametralmente opposte, in rapporto alle opposte esperienze.

Mi permetto quindi di insistere nel ritenere che la questione debba porsi in quei termini generali che ho esposto prima e cioè dell'opportunità di valutare la idoneità alla funzione docente dell'insegnante, indipendentemente dalla sua particolare minorazione fisica. Ed è solo su questo piano che possiamo decidere.

Ora la psicologia ci insegna che l'insegnante cieco acquisisce, proprio per questa sua particolare minorazione fisica, sensibilità particolari ed eccezionali, che si estrinsecano con gli altri organi e consentono all'insegnante cieco una capacità di concentrazione e di attenzione che spesso insegnanti vedenti non possiedono. C'è una piena sostituzione dell'organo mancante con una sensibilità assai notevole, sempre che l'insegnante sia capace di svolgere l'attività alla quale si dedica.

Non parlo poi di tutte le considerazioni etico-sociali che dovrebbero indurci a compiere un'opera generosa nei confronti di coloro che hanno subito una così grave disgrazia.

Per queste ragioni e di carattere psicologico e di carattere etico sociale e di carattere didattico, che poi dovrebbero essere il motivo fondamentale sul quale concentrare la nostra attenzione, credo che si possa, si debba approvare il disegno di legge al nostro esame senza emendamenti, che suonino di offesa verso gli insegnanti ciechi.

DONATI. Espresi già, a suo tempo, alcune perplessità, proprio in rapporto all'insegnamento di materie che richiedono esercitazioni scritte: non le ripeto, come non ripeto quelle sul piano umano.

Uno dei problemi gravissimi dei ciechi è l'orientamento professionale: tutti sanno come il cieco cerchi, giustamente, di inserirsi in una attività produttiva che lo faccia sentire utile alla società. Questo è un fatto economico e un fatto morale. La stessa assistenza che istituti specializzati intendono offrire ai ciechi, si impegna infatti ad inserire

i ciechi in quelle attività che sono più confacenti alle possibilità fisiche e intellettuali dei minorati. Ricorderete le loro particolari attitudini come massaggiatori, come telefonisti, ecc.: sono campi nei quali danno prove formidabili di abilità e di bravura.

PRESIDENTE. Se mi permette il senatore Donati, cito l'esempio dell'Istituto « Colosimo » di Napoli, nel visitare il quale si prova una grandissima ammirazione e consolazione vedendo come quei ciechi riescono a tessere broccati di una bellezza eccezionale e come rilegano libri, e come si adoperano in tantissime altre attività artigianali.

DONATI. La finalità degli istituti dei ciechi è appunto quella di trovare nuovi sbocchi per inserire questi minorati nella società. C'è da domandarsi: questa legge potrà giovare a tale inserimento?

VALENZI. Tra il centralinista e l'insegnante c'è una grande differenza...

DONATI. La mia osservazione è questa: cerchiamo di trovare le vie più idonee per favorire questo inserimento nella vita sociale. Ma io mi domando: è utile incoraggiare i ciechi ad incamminarsi per questa strada dell'insegnamento? La legge in esame eserciterebbe un'importante funzione di incoraggiamento sulla via degli studi, di quei particolari studi che conducono all'insegnamento: è opportuno, è utile, mi domando ancora, incoraggiare il cieco in questo senso? Per mio conto direi che è utile anche dal punto di vista psicologico far sentire al cieco che può intraprendere una, due, cinque, dieci carriere; peraltro non possiamo dimenticare che il cieco che affronta l'insegnamento, affronta giudizi che possono anche gravemente mortificarlo. Il primo giudizio è il giudizio delle famiglie prima ancora di conoscerlo come insegnante. Perché si verificherà inevitabilmente che le famiglie insisteranno perché i loro figli non siano assegnati ad insegnanti ciechi, specie per le materie scritte: è un pregiudizio, s'intende, ma è un pregiudizio che si riflette negativamente sulla psicologia degli insegnanti e che noi non

possiamo credere di eliminare facilmente nella massa del popolo...

VALENZI. Si può incominciare a combatterlo.

DONATI. Non si eliminerà tanto facilmente questa prevenzione, questo pregiudizio, certamente non giustificato, ma indubbiamente esistente.

Ma vi è anche un secondo elemento che mi preoccupa seriamente: l'atteggiamento dei ragazzi. I ragazzi per il 90 per cento o 95 — dice il senatore Macaggi —, ma io direi addirittura per il 99 per cento, hanno l'animo buono, senonchè anche quello che ha l'animo buono quando si trova in un gruppo finisce per comportarsi come quelli che con estrema e tutt'altro che edificante leggerezza approfittano del fatto che l'insegnante cieco non li vede per mancare di serietà o, peggio, di deferenza. In sostanza si viene a creare un problema di disciplina, di ordine, che incide inevitabilmente sull'insegnamento.

E parliamo delle prove scritte: una delle prime condizioni è la serietà della prova ed un'altra condizione essenziale che la scuola va ponendo è l'assistenza personale dell'insegnante all'alunno ed il lavoro in collaborazione, anche quando si fanno le prove scritte; queste esigenze il cieco potrà difficilmente realizzarle. Tutte queste cose inducono a moderazione e a perpessità nel giudizio: così di fronte agli aspetti positivi, ve ne sono altri profondamente negativi. Se fosse possibile fare una legge *ad hominem*, per gli insegnanti ciechi particolarmente qualificati, io la farei volentieri, con entusiasmo, ma la legge è generale e con essa si incoraggierebbe un numero di insegnanti ciechi che potrebbe diventare abbastanza vasto e necessariamente non tutto costituito da elementi perspicuamente portati all'insegnamento: il che può diventare un elemento negativo. Riflettiamoci attentamente, anche perchè bisogna non dimenticare che la scuola ha come primo obiettivo, anzi come solo obiettivo, e noi lo dimentichiamo troppo spesso, l'istruzione e l'educazione dei ragazzi.

Lo dimentichiamo tutti, anche noi legislatori, quando partiamo da un punto di vista

umanitario, dal punto di vista dei professori quando siamo umani con i professori e disumani con gli allievi. Quando ammettiamo alla scuola insegnanti con mano troppo leggera non facciamo un'opera di difesa dell'educazione e dell'istruzione. Noi legislatori — ma io non c'ero allora — abbiamo dato modo, attraverso le non poche agevolazioni concesse agli insegnanti combattenti, a numerosi insegnanti di ottenere e di vincere una cattedra di greco senza che conoscesse tale lingua.

P R E S I D E N T E . Si tratterà di qualche caso limite...

D O N A T I . Abbiamo così usato un criterio umanitario nei confronti dei professori, ma abbiamo dimenticato i ragazzi.

Secondo me la perplessità maggiore nasce proprio dall'incoraggiamento che con questa legge si verrebbe a dare ai ciechi per chè intraprendano questa carriera particolarmente faticosa. Solo meriti eccezionali potrebbero far superare le difficoltà: ma, signori miei, siamo anche noi esaminatori e sappiamo benissimo che quando si giudica, oltre all'elemento valore acquista significato anche l'elemento valutazione morale, l'elemento considerazione umana, sicchè il minorato fisico nelle nostre scuole è sempre giudicato con una benevolenza particolare. E così lo si avvia a una professione diversa da quella per la quale sarebbe stato più adatto...

B E L L I S A R I O . Per esperienza personale posso dire che a Lanciano un insegnante cieco ha lasciato una nobile e memorabile tradizione nell'insegnamento pubblico...

D O N A T I . A Modena è noto il caso di due professori che, pur essendo in possesso di un'ottima preparazione, non erano in grado di superare certe difficoltà didattiche al fine di ottenere un rendimento adeguato dai loro scolari. Non nego che il professore cieco abbia una profonda preparazione: dico soltanto che non ha gli strumenti didattici per ottenere quello che i professori vedenti

e con eguale preparazione ottengono dalla scolaresca.

Per queste ragioni sono profondamente perplesso e temo di dovermi astenere dal voto, se la legge verrà sottoposta all'approvazione della Commissione.

V E N D I T T I . Mi scuso di essere giunto in ritardo — e non per colpa mia — e sono spiacente quindi di non aver potuto assistere all'intera discussione sul disegno di legge in esame. Ho intuito dalle risposte del senatore Bellisario quali siano state le perplessità espresse dai colleghi e ricostruendo quindi la discussione alla quale in parte soltanto ho assistito, devo dire con lealtà che le preoccupazioni del senatore Donati mi sembrano eccessive. Mi sembrano invece degne di essere prese in considerazione le non pietistiche deduzioni del collega senatore Granata. Siamo in un campo, è vero, in cui si possono avere anche delle perplessità, le quali peraltro hanno una doppia faccia. Non bisogna dimenticare che stiamo trattando di una parte del corpo insegnante, insignificante come numero, ma che ha sofferto e soffre le più inenarrabili e tormentose prove e che ha dato all'insegnamento una brillante ed encomiabile attività. Non ho bisogno di ricordare l'esempio che l'onorevole Presidente ci ha portato, e cioè quello degli istituti per ciechi o dove insegnano professori ciechi, come il « Colosimo » di Napoli, che costituiscono una autentica gloria italiana e che annullano ogni perplessità. Ho avuto l'onore di essere discepolo di Arcoleo il cui insegnamento universitario è stato superiore a quello di ogni vedente, sia per la sua altezza spirituale che per la vastità della sua preparazione.

Per tutte queste ragioni dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame.

C A L E F F I , relatore. Mi sono un po' meravigliato di tante perplessità suscitate dal provvedimento nei colleghi della Commissione, perplessità che investono non già la estensione delle materie che possono essere insegnate dai ciechi, ma la stessa capacità didattica dei ciechi. Ora io dico: o sopprimiamo la legge del gennaio 1955, la quale

prevede, come si sa, l'insegnamento da parte di laureati ciechi della storia, della filosofia, delle materie giuridiche ed economiche, oltre che, naturalmente, della musica e del canto, o ammettiamo che l'insegnamento del latino non è più difficile delle materie giuridiche. Si parla della difficoltà per le prove scritte? È evidente che si può ovviare a tale inconveniente con l'assistente, il quale non è incaricato di giudicare la prova scritta, ma è incaricato soltanto di leggerla al docente, il che è tutt'altra cosa. Naturalmente il docente con la sensibilità propria dei ciechi, saprà giudicare alla pari, e forse anche in misura superiore, rispetto ai docenti veggenti. Poi ci sono i concorsi i quali valutano se il cieco è valido ed idoneo come docente o no. E si sa che i concorsi lasciano passare dei vendenti che non sempre ci persuadono in maniera assoluta, così come sappiamo anche che i ciechi sono esaminati con particolare rigore, ed è giusto, e che coloro che superano i concorsi sono pochi, anzi pochissimi. Quindi la preoccupazione del senatore Donati di una « irruzione » di insegnanti ciechi nelle scuole, credo non abbia troppo fondamento. Per fortuna i ciechi su cinquanta e più milioni di abitanti non raggiungono i centomila e di questi gli insegnanti non sono che pochissime migliaia e forse neanche...

M O N E T I . . . e professori di materie letterarie saranno qualche decina...

C A L E F F I , *relatore*... Ed allora, è possibile che noi ci preoccupiamo così vivamente di una irruzione di insegnanti minorati? Mi pare che non sia proprio il caso. Ricordo quello che ci disse qui l'onorevole Elkan, quando era Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: egli si era riservato di tornare qui con il parere motivato del Ministero (ma poi non facendo più parte del Governo non ha potuto mantenere la promessa), ma ci anticipò il suo pensiero, fondato su una lunga esperienza personale, sulla validità degli insegnanti ciechi e ricordo con quale calore egli difese la causa di coloro che formano oggetto del disegno di legge in esame. Non ho personalmente esperienza in pro-

posito ma fondo le mie dichiarazioni sulla esperienza di altri autorevoli colleghi.

Mi pare che non dovremmo avere troppe preoccupazioni in merito al disegno di legge, tanto più, ripeto, che non si tratta di un'innovazione: gli insegnanti ciechi già prestano la loro opera nelle scuole. Se dovessimo accogliere tutte le riserve qui formulate, se dovessimo ascoltare tutte le osservazioni, dovremmo vedere se sia valido o no quanto è stabilito dalla legge del 1955.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Come qui è stato rilevato, non si tratta di una questione di principio, perchè la questione di principio è stata superata nel nostro come in altri Paesi: gli insegnanti ciechi sono ammessi all'insegnamento scolastico. Il provvedimento in esame prevede un'estensione, ed io mi rendo ben conto delle perplessità che possono sorgere da questa estensione. Ci si preoccupa, è naturale, della scuola, dell'interesse dei giovani che la frequentano, della necessità che il legislatore non ponga delle condizioni che possano menomare il profitto che i giovani debbono trarre dall'insegnamento. E non c'è dubbio che sia per quanto riguarda la sorveglianza durante lo svolgimento degli elaborati, sia per quanto riguarda la correzione dei medesimi, la mancanza della vista dell'insegnante può dar luogo a qualche inconveniente. Tuttavia il Governo ritiene che gli inconvenienti previsti non siano tali da dover ostacolare l'iter del disegno di legge. Come ho già detto, si tratta di un provvedimento che estende un principio già in atto nella nostra legislazione e largamente accolto nell'ordinamento di altri Paesi. Esso prevede l'ammissione dei ciechi ad un concorso, per la cui preparazione essi dovranno superare notevoli difficoltà. Il loro successo sarà la prova di una capacità, di una intelligenza, di una personalità non comuni, di uno sforzo di volontà certamente eccezionale, come deve essere quello di colui che non può agevolmente servirsi di strumenti di consultazione e tuttavia è in grado di presentarsi ad un concorso per la conqui-

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

69ª SEDUTA (28 marzo 1962)

sta di una cattedra di latino, di greco o di lingua straniera.

La considerazione delle difficoltà che queste persone hanno dovuto superare, indurrà la commissione esaminatrice a dare per lo meno un giudizio obiettivo. Si è detto che quel giudizio può inclinare verso una certa benevolenza. Ma questa benevolenza, io penso, sarà equilibrata dal senso di responsabilità dei commissari. Peraltro, se un provvedimento di questo genere suscita delle perplessità in noi, si presume che susciterà delle perplessità anche negli ambienti scolastici.

Comunque, torno a ripetere che gli inconvenienti prospettati saranno equilibrati dalla serietà, dalla preparazione di questi nuovi elementi che si immettono nella scuola.

Desidero ora fare un'osservazione in merito all'articolo 2, che prevede l'opera di un assistente per lo svolgimento delle prove scritte. Evidentemente questo assistente avrà una duplice funzione: controllare la disciplina durante lo svolgimento in classe degli elaborati e leggere all'insegnante gli elaborati stessi perchè possa correggerli. L'assistente, secondo quanto stabilisce l'articolo 2, è persona di fiducia dell'insegnante cieco, ma deve avere il nulla osta del capo dello istituto. A me pare che non sarebbe male dare una qualche indicazione circa la scelta dell'assistente, stabilire cioè una condizione minima, ad esempio un titolo di scuola secondaria di secondo grado. Non possiamo pretendere che questo assistente sia laureato; se lo fosse, andrebbe ad insegnare lui stesso. Ma si potrebbe chiedere che avesse un titolo idoneo.

D O N A T I . Ma l'assistente deve pagarlo l'insegnante? Come è possibile, con gli stipendi che hanno i professori?

M O N E T I . Si potrebbe stabilire che abbia almeno la licenza media.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io credo che questo titolo non sia sufficiente.

V E N D I T T I . L'espressione « titolo idoneo » mi sembra pericolosa.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe precisare che abbia la licenza liceale, o magistrale o l'abilitazione tecnica.

D O N A T I . Siamo onesti; allora, paghi lo Stato l'assistente!

P R E S I D E N T E . L'insegnante sceglierà opportunamente il suo assistente e su questa scelta interverrà la valutazione del capo dell'istituto. Se noi stabiliamo quella condizione, gli assistenti potranno accampare dei diritti nei confronti dello Stato.

D O N A T I . Si capisce! Debbono vivere in due con uno stipendio!

B A L D I N I . Nell'ultimo comma dell'articolo 2 è detto: « In caso di mancato gradimento, il capo dell'istituto inviterà l'insegnante cieco a presentare il nominativo di altra persona ». Quindi il capo dell'istituto ha ampia facoltà di giudicare dell'idoneità della persona.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io stabilirei la condizione di cui parlavo per evitare che si creino delle difficoltà e delle incertezze di interpretazione. Perchè potrebbe prevalere il criterio della via facile e potrebbe essere scelta una persona che sapesse appena compitare, oppure, essendo il capo dell'istituto arbitro della situazione, potrebbe porre delle condizioni troppo pesanti per l'insegnante.

A mio avviso, se si ritiene che sia necessario richiedere per l'assistente un titolo di scuola secondaria superiore, si dovrebbe dirlo nella legge. Comunque, io mi rimetto al giudizio della Commissione.

D I R O C C O . Aderisco alla proposta del Governo perchè mi pare sia il minimo che si possa chiedere. Effettivamente, poichè tocca al professore pagare l'assistente, ci sono due interessi opposti: da una parte, l'interessato può ritenere sufficiente che lo assistente sappia leggere e scrivere, dall'altra, invece, la scuola ha interesse che l'insegnante sappia leggere il greco e il latino.

P R E S I D E N T E . Ma questo è ovvio!

D I R O C C O . Se la legge non lo dice espressamente, non è ovvio.

Potrei osservare che l'articolo 2 è incompleto sotto un altro punto di vista, in quanto, dice « al solo scopo del controllo disciplinare ». Per questo scopo basterebbe anche un bidello!

Penso, invece, che se il professore sceglie un assistente, del quale comunica il nome al capo dell'istituto, per quanto il testo di legge non lo dica, dovrebbe servirsi dello aiuto dell'assistente stesso anche a casa quando corregge i compiti. Ora, è chiaro che indurremo indirettamente il professore cieco a farsi aiutare da questo assistente prescelto, anche a casa quando corregge i compiti, con evidente vantaggio della sua opera se, come norma di legge, stabiliamo che l'assistente deve avere almeno il titolo di studio di secondo grado. Diamo almeno questa indicazione, è il minimo che si possa fare per sancire un principio che va a beneficio esclusivo degli alunni e della scuola.

P R E S I D E N T E . A proposito della dizione « al solo scopo del controllo disciplinare », lei intende proporre un emendamento?

D I R O C C O . Certamente; propongo un emendamento soppressivo di quella espressione.

G R A N A T A . Vorrei fare solo una considerazione.

La funzione dell'assistente in questo caso va considerata, non tanto in quello che possiamo chiamare il rapporto burocratico tra l'assistente stesso e l'insegnante, quanto nel rapporto umano e affettivo. In altre parole, l'insegnante deve aver fiducia nell'assistente e può anche darsi che egli preferisca, per esempio, una persona di famiglia — il che, fra l'altro, lo allevierebbe anche del problema finanziario —, sufficientemente dotata della conoscenza necessaria per aiutarlo in questo lavoro, anziché una persona dotata di un titolo di studio ma che, tuttavia, non gode la sua piena fiducia, anche perchè non

c'è quel rapporto affettivo che, invece, sussisterebbe nel primo caso.

Pertanto, la limitazione di carattere formale, espressa nei termini suggeriti dal Governo, credo che non gioverebbe al fine che si vuole raggiungere, perchè, spesso capita che un congiunto — potrebbe essere la moglie, il figlio o altri —, il quale abbia la frequenza al secondo anno del liceo classico, possa aiutare con maggiore dedizione e assistenza il cieco di quanto non possa fare un estraneo che assolverebbe questo compito solo per trarne un limitatissimo guadagno.

Per questa ragione, dato anche il fatto che il preside può e deve esercitare un rigoroso controllo sulla correzione degli elaborati scritti, ritengo che non sia opportuno porre quella limitazione circa il titolo di studio e che si debba, invece, lasciare alla scelta dell'insegnante e al controllo della scuola la facoltà di accertare la idoneità o meno della persona scelta per quella determinata funzione.

Chiarito questo, vorrei, a mia volta, chiedere al Governo un chiarimento. Il diritto di partecipare ai concorsi per l'insegnamento di determinate materie, derivante ai ciechi dall'eventuale approvazione di questo disegno di legge, importa implicitamente anche il diritto di partecipare alle graduatorie per gli incarichi e le supplenze?

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certamente!

G R A N A T A . Allora va bene, non ho altro da aggiungere.

C A L E F F I , *relatore*. Il senatore Granata mi ha preceduto su quanto avevo intenzione di dire, ma c'è da aggiungere qualche altra considerazione.

Circa le lingue straniere, per esempio, il professore cieco potrebbe benissimo ricorrere ad un ex emigrato per farsi assistere nell'insegnamento; mi pare, pertanto, che questa limitazione che si vuole porre sia gravemente ostativa, tanto alla libera scelta dell'insegnante, quanto al controllo che deve esercitare il capo dell'istituto. Diceva bene il signor Presidente: rimettiamoci anche

un po' al senso di responsabilità e dell'insegnante e del capo dell'istituto! E vero che in qualche caso il capo dell'istituto potrà porre limitazioni gravi, ma questo non è un motivo perché gravi limitazioni le poniamo noi stessi, distruggendo tutta l'efficacia del progetto di legge. Ecco perché sono contrario a qualsiasi limitazione.

M O N E T I. Si può stralciare l'inciso « al solo scopo del controllo disciplinare ».

C A L E F F I, *relatore*. Questo possiamo farlo!

D I R O C C O. Per quanto riguarda la posizione personale del professore cieco, mi pare che venga salvaguardata quando si stabilisce che l'assistente deve essere persona di sua fiducia; quindi, il fatto di prescrivere il possesso del titolo di studio di secondo grado, credo che non possa menomarla.

D O N A T I. Se vogliamo farlo, dobbiamo essere onesti e stabilire che l'assistente viene pagato dallo Stato.

D I R O C C O. Sarebbe molto meglio, ma il disegno di legge non dice niente in proposito.

P R E S I D E N T E. Dobbiamo rimanere nell'ambito del provvedimento. Allora, senatore Di Rocco, quali emendamenti propone formalmente?

D I R O C C O. Dopo le parole « persona di loro fiducia », aggiungere le altre « fornita di un titolo di studio di secondo grado »; sopprimere poi le parole « al solo scopo del controllo disciplinare ».

B E R T O L A. Penso che non si possono porre limitazioni con la richiesta del titolo di studio di secondo grado. Questo disegno di legge è quello che è, fatto a favore di una categoria — siamo schietti —, non a favore della scuola; non vorrei, quindi, che con una mano dessimo e, con l'altra, prendessimo.

Tutte le perplessità che ho esposte rimangono, ma dichiaro che voterò a favore e, ag-

giungo, voterò a favore anche quando mi si presenterà un disegno di legge che permetterà l'ammissione dei ciechi al concorso per l'insegnamento della matematica.

Le mie perplessità, ripeto, rimangono; tuttavia, se dobbiamo metterci su questo piano, cioè di aiutare una categoria che soffre, dobbiamo anche andare incontro ad alcune deficienze che inevitabilmente nasceranno nella scuola e, pertanto, bisogna lasciare le cose come stanno, prendendo il buono e il cattivo.

D I R O C C O. Ritiro l'emendamento aggiuntivo e mantengo soltanto quello soppressivo.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho il dubbio che questo secondo emendamento finisca col complicare le cose.

Tutti siamo d'accordo che la scuola sia una cosa molto delicata, degna della massima attenzione e del massimo rispetto; ora, devo dire che suscita in me qualche perplessità il fatto che si possa introdurre in classe, con un'attività sia pure subordinata, delegata se si preferisce, un estraneo privo di ogni qualificazione. Il legislatore rinuncia *a priori* a richiedere una qualsiasi qualificazione ad una persona alla quale, però, si riconosce il diritto di entrata in classe e di esercitare una funzione, sebbene delegata, di sorveglianza sugli alunni.

Preghevi i colleghi di riflettere su una cosa così delicata: è vero che qui è lasciata un'ampia facoltà, un'amplissima facoltà al capo dell'istituto e questo può costituire una certa garanzia, ma devo dire che è pur sempre in me fonte di perplessità il fatto che il legislatore di questa materia si lavi le mani e lasci questa amplissima facoltà al capo di istituto, nel quale istituto potrebbero entrare la moglie, la sorella, la figlia eccetera a fare da assistente all'insegnante cieco. Bisogna pur ricordarsi che una scuola è sempre una scuola e che nella scuola non deve valere il rapporto di parentela, ma una qualifica ed una valutazione di ordine personale di chi se anche non siede in cattedra deve stare accanto alla cattedra.

Ora, se voi volete mettere questa condizione di una qualifica minima, allora dav-

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

69ª SEDUTA (28 marzo 1962)

vero preferisco che rimanga quell'inciso « al solo scopo del controllo disciplinare » — di cui si chiede la soppressione — perchè almeno si circoscrive la funzione di questa persona unicamente alla presenza in classe lasciando piena la responsabilità al professore per quanto attiene alla correzione dei compiti.

V E N D I T T I . Non fisserei per legge l'obbligo del titolo di studio: l'insegnante si farà aiutare da chi vuole aiutarlo, rimanendo, come è stato detto dal senatore Granata, l'obbligo del preside di vigilare sui compiti corretti.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Secondo me, la cosa più logica sarebbe quella di dare uno stato giuridico a questa gente. Un cittadino cieco che ne abbia acquisito la capacità, deve avere il diritto, come cittadino, ad esercitare la funzione di insegnante. E poichè quale conseguenza della sua infermità ha bisogno di un assistente, a questo assistente dovremmo dare uno stato giuridico. Queste cose fatte a metà finiscono con il creare tanti pericolosi inconvenienti e noi ne vedremo spuntare una infinità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 12, è sostituito dal seguente:

« I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per lo insegnamento nelle scuole statali e parificate delle materie giuridiche ed economiche, la storia, la filosofia, la musica e il canto. I laureati ciechi sono altresì ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei classici; italiano, latino e storia negli Istituti magistrali; italiano e latino nei Licei scientifici; italiano e storia negli

Istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola ».

(È approvato).

Art. 2.

Nelle ore di lezione destinate allo svolgimento di elaborati scritti, gli insegnanti ciechi saranno assistiti, al solo scopo del controllo disciplinare, da persona di loro fiducia.

All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti ciechi, ove occorra, comunicheranno per iscritto nominativo, qualifica e recapito dell'assistente prescelto per l'anno medesimo al Capo Istituto cui compete concedere o meno il nulla osta.

In caso di mancato gradimento il Capo Istituto inviterà l'insegnante cieco a presentare il nominativo di altra persona.

Chiedo al senatore Di Rocco se mantiene o se ritira il suo emendamento soppressivo dell'inciso « al solo scopo del controllo disciplinare ».

D I R O C C O . Lo ritiro senz'altro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

In qualsiasi momento dell'anno scolastico l'insegnante cieco potrà, per giustificati motivi, sostituire il proprio assistente previa autorizzazione del Capo Istituto.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari